
PARZIALE VARIAZIONE del
PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
IVREA
2026-2029

Indice

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO	2
I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)	2
I.A.1 Pianta organica del personale di magistratura	2
I.A.2 Pianta organica della magistratura onoraria.....	3
I.A.3 Pianta organica del personale amministrativo	3
II.A.1 Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (art. 5 co. 5 Circ. Procure) / Ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure)	3
II.D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio.....	7
II.D.2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio	9
II.D.3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio	18
II.D.4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna	20
II.F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.	23
II.L) Magistrati onorari.....	24
- I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del procuratore. (art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure).....	24
III.A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure).....	28
b.2. Il turno (o l'assegnazione nelle) materie specialistiche.	28
b.7. Criteri di assegnazione, predeterminati e automatici, nel caso di precedenti, riunioni, separazioni.	29
b.7.1. Criteri generali.	29
b.7.2. Riunione con precedente procedimento per connessione, collegamento, medesima notizia di reato.	30
III.B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure).....	32
III.C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure).....	34

IV.L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure).....	37
IV.M) Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure).....	38
IV.P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. (art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure)	39
IV.Q) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale. (art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure)	41
➤ Le udienze delegabili al V.P.O.....	41
IV.R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. (art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure).....	43
VI.A.1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo;.....	44
VIII.A) Esoneri.....	46
VIII.B) Funzioni assegnate ai magistrati	47
IX.A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.	48

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)

I.A.1 Pianta organica del personale di magistratura

Funzione	Organico	Vacanti
Procuratore della Repubblica	1	0
Procuratori aggiunti	0	0
Sostituti Procuratori	11	1

Funzione	Magistrato	Unità organizzativa
Procuratore della Repubblica	VIGLIONE Gabriella	Gruppi 5 e 6
Procuratore aggiunto		
Sostituto Procuratore	BOSSI Valentina	Gruppi 1 , 4 e 5
	GALLO Alessandro	Gruppi 3 e 4
	PARATO Elena	Gruppi 1 e 2
	CRAVERO Mattia Francesco	Gruppi 2 e 3
	BOSSO Ludovico	Gruppi 3, 4 e 6
	DE BELLIS Filippo	Gruppi 2 e 3
	NICODEMI Giulia	Gruppi 1 e 3

	BALDARI Maria	Gruppi 1 e 3
	BATTIPAGLIA Raffaele	Gruppi 1 e 3
	RINAUDO Debora	Gruppi 1 e 3
	N.N.1	Gruppi 1 e 3

I.A.2 Pianta organica della magistratura onoraria

Funzione	Organico	Vacanti
Vice procuratore onorario	8	2
Funzione	VPO	Unità organizzativa
Vice procuratore onorario	BIANCO Roberta	UCP
	RUSSO Ombretta	UCP
	BOSIO Davide ¹	UCP
	LAMBORIZIO Luca	UCP
	FORNACI Erica	UCP
	BISCOTTI Antonella	UCP
	GIACCO Donato	UCP
	N.N.α	--

I.A.3 Pianta organica del personale amministrativo

Inquadramento	Organico	Vacanti
Direttore amministrativo	1	1
Funzionario	5	3
Cancelliere	5	2
Assistente	8	0
Operatore	5	0
Conducente	2	1
Ausiliario	3	1
TOTALE	29	8

.....OMISSIS.....

II.A.1 Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (art. 5 co. 5 Circ. Procure) / Ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure)

Il carico di lavoro riservato non è comunque inferiore al 30% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio. Il procuratore indica le concrete modalità di attuazione della riserva, quali: riserva originaria, auto assegnazione o coassegnazione secondo le modalità previste dall'art.15 Circ. Procure. La possibilità di escludere la riserva è prevista solo per i procuratori della Repubblica degli uffici indicati nella tabella A, allegata al "Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria"; le ragioni della eventuale esclusione devono essere indicate nel progetto.

¹ Dimissionario

Sono di **competenza del procuratore**:

1) i procedimenti a carico di ignoti², con le seguenti eccezioni:

- a) procedimenti di competenza del turno urgenza (ivi compresi i decessi iscritti a mod. 44, e salva in ogni caso l'eventuale successiva riassegnazione al gruppo specialistico);
- b) procedimenti che riguardino materie specialistiche attribuite ai Sostituti);

I procedimenti a carico di Ignoti vengono riassegnati al P.M. di turno ordinario al momento del passaggio al registro Noti e si tiene conto, per l'assegnazione, della data di deposito della nuova annotazione di P.G. contenente le indicazioni circa l'autore del reato.

2) gli atti non costituenti notizie di reato (Mod. 45)³, con le seguenti eccezioni:

- a) procedimenti di competenza del turno urgenza (quali perquisizioni negative, sequestri amministrativi, decessi iscritti a mod. 45, e salva in ogni caso l'eventuale successiva riassegnazione al gruppo specialistico);
- b) procedimenti che riguardino materie specialistiche attribuite ai sostituti);

3) gli esposti anonimi (Mod. 46)⁴, salvo che riguardino materie specialistiche attribuite ai sostituti;

4) gli Affari Civili⁵ (fatta eccezione per le udienze e delle interlocuzioni ed iniziative civilistiche ritenute necessarie nei procedimenti di codice rosso ovvero di materia fallimentare), in collaborazione con la dr.ssa BOSSI, per il caso di assenza o indisponibilità del procuratore;

5) i procedimenti in materia di Pubblica Amministrazione (unitamente ai sostituti che fanno parte del gruppo 5 - PA); come meglio si dirà relativamente ai gruppi specialistici , il procuratore fa **parte del Gruppo specialistico 5- “Reati contro la pubblica amministrazione”** e partecipa alla distribuzione dei relativi **procedimenti in misura eguale agli altri componenti del gruppo**. I procedimenti relativi vengono dunque auto assegnati al procuratore secondo i criteri automatici prestabiliti per l'assegnazione all'interno del gruppo (turni settimanali)⁶.

² Si tratta di riserva originaria.

³ Si tratta di riserva originaria.

⁴ Si tratta di riserva originaria.

⁵ Si tratta di riserva originaria.

⁶ Si tratta di autoassegnazione.

- 6) i **procedimenti di esecuzione** (unitamente ai sostituti che fanno parte del gruppo 6) **“Esecuzione penale”**): come meglio si dirà relativamente ai gruppi specialistici , il procuratore fa **parte del Gruppo specialistico 6 - “Esecuzione penale”** e partecipa alla distribuzione dei relativi **procedimenti in misura doppia agli altri componenti del gruppo**. I procedimenti relativi vengono dunque auto assegnati al procuratore secondo i criteri automatici prestabiliti per l'assegnazione all'interno del gruppo (avuto riguardo alla cifra finale del numero di iscrizione)⁷. Inoltre, a seguito di specifica disposizione⁸, il procuratore - quale coordinatore del Gruppo specialistico 6 - “Esecuzione penale”- coadiuva i sostituti del Gruppo **nell'apposizione dei pareri scritti sulle istanze di incidente di esecuzione** che non abbiano carattere meramente seriale o automatico (intervenendo in particolare in caso di indisponibilità o assenza del PM titolare) . In forza della stessa disposizione, **il procuratore si riserva inoltre il compito di valutare le sentenze con pena sospesa**, onde verificare la possibilità di avanzare eventuali richieste di revoca⁹.
- 7) i procedimenti che possono presentare in tutti i settori **aspetti di particolare complessità e delicatezza**, anche con **connessi verosimili risvolti di rilevanza mediatica**, per i quali appaia dunque opportuna o necessaria la assegnazione o la coassegnazione al procuratore in quanto magistrato esperto¹⁰ e attrezzato istituzionalmente anche all’interlocuzione con organi esterni, istituzionali e non; rientrano nella fattispecie, in particolare, i procedimenti **prioritari** che presentino almeno una delle sottoindicate caratteristiche:
- a) **procedimenti con oltre 10 indagati;**
 - b) **procedimenti con oltre 10 delitti;**
 - c) **procedimenti per reati che abbiano cagionato il decesso di oltre 3 persone;**
 - d) **procedimenti di competenza della Corte d’Assise;**
 - e) **procedimenti per reati associativi;**
 - f) **procedimenti di sicuro clamore mediatico** (pur a prescindere dai requisiti indicati ai punti precedenti), in ragione - oltre che della gravità dei fatti, della qualità degli indagati o delle persone offese (personaggi di ampia visibilità pubblica in ragione delle loro competenze e/o incarichi nel mondo economico, politico, giornalistico, sportivo, dello spettacolo).¹¹.
- Si precisa che :
- l’intervento del Procuratore deve intendersi **preferibilmente , ma non esclusivamente, in coassegnazione con un sostituto**, dovendosi in entrambi i

⁷ Si tratta di autoassegnazione.

⁸ nota prot. 22-61 I.

⁹ In relazione a tali ultime due competenze, l’assegnazione al procuratore avviene in base a riserva originaria .

¹⁰ Ciò anche in relazione all’enorme carico di lavoro di ciascun sostituto

¹¹ Si tratta di autoassegnazione o coassegnazione.

casi adeguatamente motivare sull'una o sull'altra necessità secondo i criteri sopra ricordati **ed avendo altresì cura di eseguire le comunicazioni e gli adempimenti previsti dall'art.13 bis Circ.Procure sui provvedimenti attuativi**¹²;

- l'assegnazione degli affari di cui al punto n. 7) **può, sia pure eccezionalmente, riguardare anche i procedimenti già coassegnati a due sostituti** (ad esempio quando il procedimento riguardi diverse materie specialistiche), ferma restando la necessità di adeguata e coerente motivazione **ed avendo altresì cura di eseguire le comunicazioni e gli adempimenti previsti dall'art.13 bis Circ.Procure sui provvedimenti attuativi**¹³;

8) **i procedimenti, anche iscritti a Reg. Mod. 21 o 21 bis, rientranti nel Progetto “Abbattimento Arretrato”** ovvero **“2A”**¹⁴, volto alla drastica riduzione del carico di fascicoli arretrati, anche molto risalenti e per lo più già in carico a magistrati ormai da tempo trasferiti ad altro ufficio (assegnazioni queste ultime¹⁵ spettanti al procuratore in via non esclusiva, potendo essere coinvolti nel medesimo progetto anche uno o più sostituti, ove il carico di lavoro dell'ufficio lo consenta);

La somma dei suddetti compiti del procuratore strettamente relativi al lavoro giudiziario, avuto riguardo alle tipologie sopra indicate e al numero dei procedimenti relativamente iscritti, **è certamente superiore al 30% rispetto al carico di lavoro dei sostituti**.

.....OMISSIS.....

¹² Trattandosi comunque di autoassegnazione o coassegnazione in conformità ai criteri indicati nel progetto organizzativo.

¹³ V. nota precedente.

¹⁴ Progetto formalizzato con nota prot. 22-24 I del 12.4.22. Si tratta di progetto che, in considerazione dell'enorme numero di procedimenti arretrati pendenti molti dei quali ancora da riassegnare dopo l'uscita dall'ufficio dell'originario titolare ovvero comunque riassegnati una o più volte anche dopo la scadenza del termine di indagine, dispone:

“..... Ritenuto che appare necessario elaborare un progetto per ridurre drasticamente il numero dei procedimenti arretrati pendenti, del resto ormai in gran parte destinati alla prescrizione ovvero comunque non più utilmente azionabili ;considerato che, alla luce del gravissimo carico di lavoro di ciascuno di Sostituti di questo ufficio, appare opportuno che tale progetto venga allo stato gestito nel limite del possibile dal Procuratore, in collaborazione coi VPO, con la propria segreteria e col personale amministrativo (anche operante ordinariamente in altre segreterie o articolazioni) volta a volta disponibile a collaborare al progetto e potendo i sostituti, nel limite delle loro possibilità, partecipare al progetto mediante il rapido smaltimento dei fascicoli più risalenti eventualmente anche inviandoli al Procuratore per la riassegnazione;

SI DISPONE che, anche a parziale modifica di quanto disposto nel progetto organizzativo vigente;:

- *i soggetti sopra indicati partecipino al citato progetto denominato “Abbattimento Arretrato” (in breve 2A);*
- *il Procuratore possa assumere in riassegnazione i procedimenti oggetto del progetto;*
- *tale Progetto, in quanto ritenuto prioritario al fine di ridimensionare le pendenze dell'ufficio, possa costituire, per il personale amministrativo, causa giustificativa di lavoro straordinario, nei limiti e con gli obiettivi che saranno dimensionati sulla base della disponibilità dei vari dipendenti.”*

¹⁵ Si tratta di autoassegnazione.

II.D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio

Il procuratore della Repubblica, ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano e in ogni caso negli uffici la cui pianta organica preveda almeno un magistrato con funzione semidirettiva, cura la costituzione di unità organizzative dell'ufficio coordinate dal procuratore della repubblica o da un procuratore aggiunto. Le singole unità organizzative si distinguono, in ragione del dato dimensionale decrescente, in dipartimenti, sezioni, gruppi di lavoro sono modulate alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione.

Nel predisporre l'organizzazione dell'ufficio il procuratore della Repubblica determina l'organico di ciascuna articolazione interna dell'ufficio comprensivo dei posti non coperti. Il numero totale dei magistrati togati previsti nell'organico delle varie articolazioni interne non può essere inferiore al numero complessivo dei magistrati togati previsti nella pianta organica dell'ufficio. (art. 9)

La costituzione delle articolazioni interne avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- trattazione di materie omogenee e specialistiche da parte di unità organizzative dedicate;*
- gestione unitaria degli affari semplici anche con la creazione di apposite strutture di supporto nelle quali deve essere garantito l'apporto di magistrati ordinari e onorari;*
- individuazione di adeguate modalità di coordinamento tra le diverse unità organizzative. (art. 3 co.1)*

I magistrati sono suddivisi in **Gruppi specialistici** (articolazioni all'interno delle quali vengono assegnati i fascicoli delle materie di rispettiva competenza specialistica secondo criteri predeterminati ed automatici).

Come già rappresentato nel precedente P.O.:

- **l'individuazione del numero dei Gruppi specialistici** è stata determinata a seguito dell'analisi dei principali fenomeni criminali del territorio, valutando i dati statistici, nonché i carichi di lavoro;
- **l'individuazione dei reati da assegnare a ciascun Gruppo** è avvenuta sulla base dell'analisi della realtà criminale del territorio, della materia trattata dalla singola articolazione e delle eventuali affinità conseguenti, anche a seguito di interlocuzioni avvenute per casi specifici nel corso delle riunioni dell'ufficio ;
- il numero di magistrati in organico effettivo come le imprescindibili esigenze di accettabile efficienza (pur tenuto conto dell'anomalo carico pro capite) e di perequazione dei carichi di lavoro hanno suggerito di **individuare il numero dei magistrati da assegnare a ogni Gruppo** sulla base delle valutazioni derivanti dall'analisi dei flussi degli affari e del rilievo della materia, anche con riferimento alla complessità dell'indagine e al dispendio di risorse richiesto dall'indagine preliminare e dal successivo giudizio (ad esempio: incidenti probatori talora da instaurare *obbligatoriamente*; richieste cautelari da promuovere con urgenza; processi collegiali da seguire al dibattimento): proprio questo genere di considerazioni , come si è detto sopra, ha determinato la scelta di incrementare via via negli ultimi 3 anni (ed alla presa di possesso di nuovi magistrati - il numero di sostituti dei Gruppi 3 (inserendovi due ulteriori

unità nel novembre 2022¹⁶ ed una nel gennaio 2024) e del Gruppo 1 (inserendovi una unità nel novembre 2022 ed una nel gennaio 2024). Per le stesse ragioni vi vengono inseriti i due posti attualmente vacanti, nella prospettiva che una auspicabile prossima copertura possa incrementare il numero dei magistrati che fanno parte dei gruppi con maggior carico di lavoro;

- ne discende che **ogni magistrato partecipa ad almeno due Gruppi di lavoro** e che il più nutrito è il Gruppo dei reati di codice rosso e, in generale, di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili (Gruppo 3), che conta 9 magistrati (8 presenti), rispetto ai 7 del Gruppo 1 (6 presenti), ai 3 dei Gruppi 2 e 4, ai 2 del Gruppo 5, presenze in tutti i casi determinate dalle sopra riferite valutazioni in ordine ai flussi in entrata nelle rispettive materie specialistiche ed altresì dalla complessità e durata delle indagini nonché, sostanzialmente dall'impegno complessivamente richiesto nei procedimenti relativi. In tale panorama si colloca in modo peculiare, per la natura degli affari trattati, il Gruppo 6 (Esecuzione penale) composto da 3 magistrati (2 presenti), che in realtà si distribuiscono equamente questa importante attività solo apparentemente “di servizio” e complementare al lavoro di indagine.

Va perciò osservato, **con riferimento al numero di magistrati di ciascun gruppo**, che tenendo conto anche della peculiarità della partecipazione al Gruppo 6, in realtà quasi tutti i magistrati fanno parte di tre Gruppi, solitamente due che si occupano di procedimenti in fase di indagine ed uno della fase esecutiva, con la sola eccezione della dr.ssa BOSSI, che peraltro è il magistrato più anziano in servizio nell'ufficio e partecipa a tre Gruppi specialistici “sostanziali”, anche in considerazione della sua particolare esperienza professionale.

I Gruppi di lavoro, secondo l'attuale struttura dell'ufficio risultano, pertanto, i seguenti e

con le sottoindicate competenze (meglio dettagliate nei paragrafi seguenti):

- **Gruppo 1 : reati colposi** (commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale; reati di colpa professionale sanitaria di cui all'art. 590 sexies c.p. e 590 co. 4 c.p., delitti colposi di comune pericolo, previsti al capo III del Titolo VI del libro II del c.p.)-
(componenti: BOSSI, PARATO, NICODEMI, BALDARI, BATTIPAGLIA, RINAUDO, N.N.1);

¹⁶ il terzo MOT che venne inserito era in realtà in sostituzione di un collega trasferito.

- **Gruppo 2 : reati in materia economica** (violazioni finanziarie, tributarie, fallimentari, usura) - (componenti: **PARATO, CRAVERO, DE BELLIS**);
- **Gruppo 3 : reati di Codice Rosso e, in generale, di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili** (reati contro assistenza familiare , contro la libertà sessuale, circonvenzioni¹⁷)- (componenti: **GALLO, CRAVERO, BOSSO, DE BELLIS, NICODEMI, BALDARI , BATTIPAGLIA, RINAUDO, N.N.1**);
- **Gruppo 4 : reati ambientali** (edilizia, urbanistica, tutela dell’ambiente, reati contro il benessere degli animali)- (componenti: **BOSSI, GALLO, BOSSO**);
- **Gruppo 5 : reati contro la PA –** (componenti: **VIGLIONE, BOSSI**);
- **Gruppo 6: Esecuzione penale** (componenti : **VIGLIONE, BOSSO**).

Il coordinamento dei gruppi specialistici è, in tutti i casi, **esercitato dal procuratore** (che peraltro fa altresì parte dei Gruppi 5 e 6); ciò in ragione dell'assenza nell'ufficio della figura di Procuratori Aggiunti e dell'opportunità quindi di riservare un indirizzo unitario in linea con i principi di puntuale, corretto e uniforme esercizio dell’azione penale dettati nell'ufficio, nonché anche in ragione del già gravosissimo carico dei sostituti, oltretutto- con la sola eccezione della dr.ssa BOSSI-di limitata esperienza professionale (avendo al più conseguito la seconda valutazione come il dr. Gallo, ovvero essendo magistrati di prima valutazione o addirittura in attesa della prima valutazione).

II.D.2. Organigramma delle articolazioni interne dell’ufficio

GRUPPO 1		
“Reati colposi - in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di comune pericolo”		
COORDINATORE	il Procuratore	
COMPONENTI : 7	BOSSI PARATO NICODEMI¹⁸ BALDARI BATTIPAGLIA¹⁹	

¹⁷ Con esclusione dei reati generici in danno di anziani o incapaci (truffe, furti e simili)

¹⁸ Assegnata al Gruppo in forza del provvedimento prot. 26-15 I.

¹⁹ Entrato in servizio il 18/12/2025 ed assegnato al Gruppo 1 in forza del provvedimento prot. 25-156 I.

	RINAUDO²⁰ N.N.1	
--	---	--

Si tratta di un Gruppo di lavoro così costituito nel 2022 a seguito di interlocuzione con tutti i magistrati e dopo approfondita discussione sull'eventuale rimodulazione dei Gruppi specialistici preesistenti.

Il Gruppo di lavoro in questione ha in realtà esteso l'originaria competenza del "settore specialistico 1"²¹ (limitata ai *"reati colposi commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale"*²²) ai reati di colpa professionale sanitaria²³ di cui all'art. 590 sexies c.p. e 590 co. 4 c.p. nonché ai delitti colposi di comune pericolo, previsti al capo III del Titolo VI del libro II del c.p.-artt. 449-452 c.p.), così da ampliare notevolmente e modificare -di fatto - l'ambito di attribuzioni del Gruppo, che risulta quindi del tutto innovato.

E', infatti, stato ritenuto decisamente eccessivo il mantenimento del pregresso gruppo specialistico avente ad oggetto i soli reati di responsabilità sanitaria²⁴ (pur ivi compresi, *latu sensu*, anche i reati di cui all'art. 590 co. 4 c.p.), valutando il non rilevante dato statistico relativo ai procedimenti in materia iscritti ed il tutto sommato limitato allarme sociale che ne consegue; nel contempo si è valutato che - per affinità di materia e di modalità di indagine - tali reati potessero essere accorpati al gruppo che già trattava specificamente i reati colposi, benché nel limitato ambito della sicurezza del lavoro. Si è, infatti, ritenuto opportuno ricomprendere nelle competenze di un unico Gruppo di lavoro i reati caratterizzati dalla colpa e il cui accertamento rende necessario uno specifico bagaglio tecnico specialistico, essendo relativi a vicende di non semplice ricostruzione probatoria (sia quanto al fatto sia quanto alla responsabilità). Contestualmente, si è rilevato e condiviso che anche la categoria dei delitti colposi di comune pericolo possiede le caratteristiche evidenziate, con le conseguenti complessità di indagine nei termini indicati, che meritano adeguata esperienza specialistica.

Pertanto, con una parziale variazione del progetto organizzativo precedente, il Gruppo di lavoro in questione è stato rinominato **Gruppo 1 - "Reati colposi - in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di comune pericolo"** con conseguente rimodulazione dell'ambito di competenza, che ora unisce i reati di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale a quelli di responsabilità sanitaria (di cui all'art. 590 sexies c.p. e 590 co. 4 c.p.), ed ai delitti colposi di comune pericolo (artt. 449-452 c.p.). Ne fanno parte eccezionalmente, per contiguità di materia ed impossibilità di discriminare ab origine, anche alcune fattispecie dolose, per così dire "di confine" rispetto all'analoga fattispecie o violazione colposa.

²⁰ Entrata in servizio il 18/12/2025 ed assegnata al Gruppo 1 in forza del provvedimento prot. 25-156 I.

²¹ ci si riferisce ovviamente al progetto organizzativo 2020/2022 redatto dal precedente procuratore

²² così si esprimeva il progetto organizzativo 2020/2022 redatto dal precedente procuratore

²³ già oggetto del settore specialistico 5 nel precedente progetto organizzativo.

²⁴ Già gruppo specialistico 5 nel precedente progetto organizzativo.

Il Gruppo , di cui è **coordinatore il Procuratore**, si occupa, pertanto, dei reati inerenti agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, alla responsabilità colposa in ambito sanitario e ai delitti colposi di danno, e segnatamente:

- omissione dolosa e omissione colposa di cautele antinfortunistiche (artt. 437 e 451 c.p.);
- omicidio e lesione personale (artt. 575, 582, 589, 590 c.p.) commessi con violazione delle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro;
- delitti colposi di comune pericolo di cui agli artt.449-452 c.p. ;
- responsabilità colposa in ambito sanitario (art.590 sexies c.p.)
- responsabilità ai sensi dell’art.590, comma 4 c.p.
- responsabilità amministrativa di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, quando connessa alle attribuzioni del Gruppo .
- violazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (di cui ai D.Lvi n.81/2008 e 334/1999 *et similia*).

Le **assegnazioni** dei procedimenti avvengono in modo **automatico e predeterminato** in base a **turni settimanali** (v. infra).

GRUPPO 2		
<i>“Reati in materia economica”</i>		
COORDINATORE	il Procuratore	
COMPONENTI: 3	PARATO²⁵ CRAVERO DE BELLIS	

Anche in questo caso si tratta di un Gruppo di lavoro sostanzialmente così costituito *ex novo* nel 2022, a seguito di interlocuzione con tutti i magistrati e dopo approfondita discussione sull’eventuale rimodulazione dei Gruppi specialistici preesistenti.

Il Gruppo di lavoro in questione ha in realtà unito la competenza dell’originario “settore specialistico 3”²⁶ (limitata ai “*reati di violazioni finanziarie e tributarie e reati fallimentari*”) a quella dell’ originario “settore specialistico 2” (che era circoscritta ai soli “*reati di usura*”), così da ampliare notevolmente e modificare -di fatto – l’ambito di attribuzioni del Gruppo, che risulta quindi del tutto innovato.

E’, infatti, stato ritenuto decisamente eccessivo il mantenimento del pregresso gruppo specialistico avente ad oggetto i soli reati di usura, valutando in particolare il non rilevante

²⁵ Entrata nel gruppo in forza della variazione urgente immediatamente esecutiva provvisoriamente adottata con nota prot. 25-33 I del 21/03/2025, poi confluita nella parziale variazione del P.O. adottata con nota prot. 25-43 I del 31/03/25, approvata dal CSM con delibera 14/05/2025 (trattasi di trasferimento d’ufficio).

²⁶ Ci si riferisce ovviamente al progetto organizzativo 2020/2022 redatto dal precedente Procuratore

dato statistico relativo ai procedimenti in materia iscritti e la pur parziale contiguità di materia all'ambito dei reati economici.

Pertanto, con una parziale variazione del progetto organizzativo precedente, il Gruppo di lavoro in questione è stato rinominato **Gruppo 2 “Reati in materia economica”** con conseguente rimodulazione dell'ambito di competenza, che ora unisce le materie sopra citate.

Il Gruppo , di cui è **coordinatore il Procuratore**, si occupa, pertanto, dei seguenti reati:

- reati societari;
- reati fallimentari;
- reati tributari;
- reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed usura di cui agli artt. 512 bis c.p., 644 c.p., 648 bis c.p., 648 ter c.p. 648 ter.1 c.p. (con particolare attenzione al reato di usura in ambito bancario, posto che la delicatezza e la complessità della materia impongono il mantenimento della specializzazione, che si rende necessaria anche in relazione ai rapporti con la Prefettura, conseguenti alle istanze di sospensione dei debiti e ai pareri sulle richieste di mutuo inoltrate a tale ufficio e che impongono una valutazione di carattere generale e un costante adeguamento al mutevole quadro giurisprudenziale e amministrativo);
- reati di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385: *“T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia*;
- reati di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: *“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”*;
- responsabilità amministrativa di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), quando connessa alla competenza del Gruppo ;
- valutazione di tutte le segnalazioni provenienti dalle Autorità di Vigilanza, in particolare da Banca d'Italia, Consob, Ivass;
- pareri ed iniziative che il p.m. è chiamato a formulare in materia fallimentare.

Al Gruppo è anche attribuita la competenza per la materia delle **Misure di Prevenzione**

Il Procuratore, quale Coordinatore del Gruppo 2, cura il rispetto e l'applicazione del protocollo d'intesa dell'11.12.2017 (prot. n. 4276/2017/S.P.) in materia di *proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. C), i), i-bis), i-ter), d.lgs. n. 159/2011, conseguente all'entrata in vigore della legge 17 ottobre 2017 n. 161*, tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Verbania, Vercelli.

Le **assegnazioni** dei procedimenti avvengono in modo **automatico e predeterminato** in base a **turni settimanali** (v. infra).

GRUPPO 3		
<i>“Reati di Codice Rosso e, in generale, di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili”</i>		
COORDINATORE:	il Procuratore	
COMPONENTI	GALLO²⁷ CRAVERO BOSSO DE BELLIS NICODEMI BALDARI BATTIPAGLIA²⁸ RINAUDO²⁹ N.N.1	

Il gruppo ricalca sostanzialmente la competenza dell'originario “settore specialistico 4”³⁰, avente ad oggetto “*reati relativi alle c.d. fasce deboli con particolare riguardo ai reati cd. “Codice Rosso” e quelli contro l’assistenza familiare, contro la libertà individuale (con riguardo ai reati sessuali) e ai delitti di circonvenzione e di truffa ai danni di persone incapaci*”.

Tuttavia, a seguito di interlocuzione con tutti i magistrati e dopo approfondita discussione sull’eventuale rimodulazione dei Gruppi specialistici preesistenti, nonché all’esito di valutazioni discusse nel corso di altre riunioni dell'ufficio, è stato meglio specificato e ridefinito l'ambito delle competenze del gruppo, in particolare espungendo dallo stesso quei reati, peraltro assai frequenti e ripetitivi, che - pur astrattamente riconducibili per contiguità di materia o caratteristiche delle persone offese all'ambito del gruppo - tuttavia non richiedono particolari tecniche di indagine o competenze specialistiche, cosicché si è ritenuto più opportuno inserirli nell'ambito delle assegnazioni ordinarie, distribuite tra tutti i magistrati punto a capo.

In base a simili considerazioni, si è convenuto:

- a) di espungere dalla competenza specialistica del gruppo i reati di cui agli artt. 570, 570 bis e 388 c.p., che – per l’effetto – vengono distribuiti nel turno di assegnazione ordinaria;

²⁷ Entrato nel gruppo in forza della variazione urgente immediatamente esecutiva provvisoriamente adottata con nota prot. 25-33 I del 21/03/2025, poi confluita nella parziale variazione del P.O. adottata con nota prot. 25-43 I del 31/03/25, approvata dal CSM con delibera 14/05/2025 (trattasi di trasferimento d’ufficio).

²⁸ Entrato in servizio il 18/12/2025 ed assegnato al Gruppo 3 in forza del provvedimento prot. 25-156 I.

²⁹ Entrata in servizio il 18/12/2025 ed assegnata al Gruppo 3 in forza del provvedimento prot. 25-156 I.

³⁰ Ci si riferisce al progetto organizzativo 2020/2022 redatto dal precedente Procuratore.

- b) di specificare che, pure alla luce della generica dizione contenuta nella denominazione del gruppo che si occupa altresì dei reati “ in danno di soggetti vulnerabili”, sono comunque da intendersi escluse dalla competenza del gruppo, i reati comuni in danno di anziani o incapaci (truffe, furti e simili);
- c) di espungere dalla competenza specialistica del gruppo i reati di cui all’art. 612 bis c.p. riguardanti condotte tra vicini, condomini e simili, procedimenti che – per l’effetto – vengono distribuiti nel turno di assegnazione ordinaria;
- d) di espungere dalla competenza specialistica del gruppo i reati di cui all’art. 572 c.p. configurabile come “mobbing lavorativo”, procedimenti che – per l’effetto - vengono distribuiti nel turno di assegnazione ordinaria;
- e) di specificare che rientrano nella competenza specialistica del gruppo i procedimenti per i reati di cui agli artt. 571 e 527 c.p.;
- f) di assegnare i procedimenti con reati di cui all’art. 387 bis c.p. al P.M. titolare del procedimento principale (solitamente rientrante nell'ambito gruppo in oggetto);
- g) di espungere dalla competenza specialistica del gruppo i reati di cui all’art. 591 c.p. (se non accompagnati da altre ipotesi di reato di competenza del gruppo);

Sono pertanto di competenza del Gruppo specialistico, di cui è **coordinatore il Procuratore:**

- **il delitto di cui all’art. 387 bis c.p. (con la precisazione di cui al punto f) del periodo precedente);**
- i delitti contro l’assistenza familiare, artt.571-574 bis c.p. (con la precisazione di cui al punto d) del periodo precedente);
- i delitti di lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 *quiquies*, c.p.) aggravati ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 2, dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p, dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., dell'art. 577, secondo comma, c.p., se espressioni di violenza di genere o domestica;
- il delitto di cui all’art. 558 bis c.p.;
- i delitti contro la maternità, artt.593 bis e 593 ter c.p.;
- i delitti di violenza sessuale su persone vulnerabili e minori, artt.609 bis – 609 undecies ³¹c.p.;
- il delitto di cui all’art.612 bis c.p. (con la precisazione di cui al punto c) del periodo precedente);
- il delitto di cui all’art.612 ter c.p.;
- il delitto di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 c.p.;
- tutti i reati comuni commessi nell’ambito ed a causa di conflitti familiari o che comunque siano qualificabili quali espressioni di violenza di genere o domestica.

Resta a rilevarsi che per il Gruppo in questione, in ragione del particolare carico di lavoro tanto sotto il profilo quantitativo³² quanto sotto il profilo qualitativo (dell'impegno

³¹ Pur essendo il reato di cui all'art. 609 undecies c.p. di competenza distrettuale, appare opportuno mantenere lo stesso tra i reati del Gruppo specialistico, per le frequenti interazioni con reati collegati di competenza dello stesso e per l'ormai consolidata prassi di collegamento con la Procura distrettuale.

³² si richiamano i dati riportati al § I..C.1.

richiesto, della complessità dell'attività d'indagine e dei tempi di trattazione dettati dalla normativa in tema il codice rosso oltretutto di gestione della fase dibattimentale) si è resa necessaria la previsione di un significativo aumento del numero dei magistrati componenti.

Queste stesse problematiche legate alle dimensioni geometricamente ingravescenti del fenomeno della criminalità di ambito intrafamiliare o comunque di genere (ed il conseguente carico di lavoro del gruppo) hanno altresì finora sconsigliato di adottare il medesimo **meccanismo di assegnazione** utilizzato per gli altri gruppi specialistici ovvero il turno settimanale. Il tema è stato riproposto in ripetute riunioni dell'ufficio nel corso delle quali i componenti del gruppo hanno sempre fatto rilevare la grande difficoltà di fronteggiare il numero importante di procedimenti che verrebbero incamerati nel corso di uno di tali turni alla luce dei molteplici e urgenti incombenti resi necessari per legge o per le modalità di indagine previste³³.

Non potendosi peraltro rinunciare a un meccanismo di assegnazione predeterminato ed automatico, si è stabilito che le **assegnazioni** nell'ambito del citato gruppo vengano effettuate **in successione (sulla base dell'ordine di arrivo delle cnr) a ciascuno dei magistrati del relativo gruppo, in pari numero e con cadenza 1,1,1,ecc.**

All'atto dell'assegnazione viene peraltro considerata l'opportunità di procedere **all'assegnazione per precedente** delle eventuali notizie di reato che si inseriscano nell'ambito delle vicende di uno stesso nucleo familiare o di coppia. In tal caso ovviamente si procede ad immediato riequilibrio dell'assegnazione effettuata secondo tale regola e non alla regolare cadenza di cui sopra.

GRUPPO 4 <i>“Reati ambientali”</i>		
COORDINATORE	il Procuratore	
COMPONENTI	BOSSI GALLO³⁴ BOSSO³⁵	

Anche in questo caso si tratta di un Gruppo di lavoro costituito nel 2022 a seguito di interlocuzione con tutti i magistrati e dopo approfondita discussione sull'eventuale rimodulazione dei Gruppi specialistici preesistenti.

³³ peraltro, sulla base delle disposizioni dell'ufficio gli incombenti urgenti da adottarsi ex art. 362 ter cpp sono solitamente rimessi al pm di turno urgenza, che interviene dunque in prima battuta interloquendo direttamente con la polizia giudiziaria che segnala il fatto, per poi passare il fascicolo al collega del gruppo specialistico cui il procedimento verrà assegnato

³⁴ In forza del provvedimento adottato con nota prot 26-15 I del 13/02/26, con efficacia dal 17/02/2026 (trattasi di trasferimento d'ufficio).

³⁵ A seguito del provvedimento adottato con nota prot. 25-154 I del 22/12/2025 all'esito di interpello su posto vacante.

Il Gruppo di lavoro in questione ha in realtà unito la competenza del pregresso “settore specialistico 6”³⁶ (avente ad oggetto i “*reati commessi in violazione della normativa urbanistica, edilizia, ambientale e di tutela delle zone di particolare interesse ambientale*”) a quella dell’ originario “settore specialistico 8” (che era circoscritta ai soli “*reati contro il benessere degli animali*”), così da ampliare e modificare - di fatto – l’ambito di attribuzioni del Gruppo, che risulta quindi del tutto innovato.

E’, infatti, stato ritenuto decisamente eccessivo il mantenimento del pregresso gruppo specialistico avente ad oggetto i soli reati *contro il benessere degli animali*, valutando in particolare il non rilevante dato statistico relativo ai procedimenti in materia iscritti e la pur parziale contiguità di materia all’ambito dei reati ambientali. Sono peraltro stati ritenuti far parte dell’ambito di competenza del presente gruppo anche i reati in materia di alimenti.

Pertanto, per effetto della già citata parziale variazione del progetto organizzativo adottata, il Gruppo di lavoro in questione è stato rinominato **Gruppo 4 “Reati ambientali”** ed unisce le competenze dei pregressi Gruppi 6 e 8, con le specificazioni di cui sopra.

Il Gruppo , di cui è **coordinatore il Procuratore**, si occupa, pertanto, dei seguenti reati (*ed altresì di quelli non espressamente nominati ma di materia affine*):

- art. 423 bis c.p. ;
- artt. 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies, 452 septies, 452 terdecies c.p.;
- artt. 544 bis e ter c.p.;

Reati in materia di edilizia ed urbanistica

D.P.R. 380/01

Reati ambientali:

- D. Lvo 152/2006 (norme in materia ambientale)
- legge 22 maggio 2015 n.68 (disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente)

Reati di inquinamento:

- legge 26.4.1983 n. 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici)

Reati relativi ai rifiuti:

- D. Lvo 5.2.1997 n. 22 (T.U. rifiuti)
- D. Lvo 27.1.1992 n. 95 (oli usati)
- D. Lvo 27.1.1992 N. 99 (fanghi di depurazione in agricoltura)
- D. Lvo 27.1.1992 n. 100 (rifiuti da biossido di titanio)
- D. Lvo 14.12.1992 n. 508 (rifiuti di origine animale)
- D.Lvo 22.5.1999 n. 209 (attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili)
- D.P.R. n209/2003 (in tema di rottamazione veicoli).

Reati in materia di alimenti:

- artt. 439, 440, 444 c.p.;

³⁶ Ci si riferisce al progetto organizzativo 2020/2022 redatto dal precedente Procuratore

- L.283/1962;
- altre leggi speciali nelle materie di cui sopra.

Le **assegnazioni** dei procedimenti avvengono in modo **automatico e predeterminato** in base a **turni settimanali** (v. infra).

GRUPPO 5 <i>“Reati contro la P.A.”.</i>		
COORDINATORE	IL PROCURATORE	
COMPONENTI	VIGLIONE BOSSI	

Il Gruppo, di cui è **coordinatore il Procuratore**, si occupa dei reati contro la Pubblica Amministrazione, così individuati:

- tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I c.p.: dall’art. 314 all’art. 329 c.p.;
- tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II – Capo II c.p.: gli artt. 346 bis, 353, 353 bis 354, 355, 356 c.p.;

Il Procuratore (oltre che coordinatore) è anche assegnatario dei procedimenti in materia (in misura pari rispetto agli altri componenti)³⁷.

Le **assegnazioni** dei procedimenti avvengono in modo **automatico e predeterminato** in base a **turni settimanali** (v. infra).

GRUPPO 6 <i>“Esecuzione penale”.</i>		
COORDINATORE	il Procuratore	
COMPONENTI	VIGLIONE BOSSO³⁸ N.N.1	

³⁷ Attualmente all’unico altro componente

³⁸ A seguito del provvedimento adottato con nota prot. 25-154 I del 22/12/2025 all’esito di interpello su posto vacante.

Il Gruppo è composto da 3 magistrati³⁹, ciascuno dei quali cura i provvedimenti di esecuzione relativi ai fascicoli iscritti al registro SIEP ed assegnati in base alla cifra finale del numero di iscrizione dei procedimenti, secondo una cadenza determinata , ovvero:

VIGLIONE riceve in assegnazione i fascicoli che terminano per 3, 4, 5, 6 e 7⁴⁰;

BOSSO riceve in assegnazione i fascicoli che terminano per 8, 9, 0, 1, 2⁴¹;

In caso di assenza del Sostituto titolare, lo stesso verrà sostituito per le urgenze da uno dei colleghi del Gruppo ovvero dal Procuratore; in assenza di tutti costoro, vi provvederà il PM di turno.

Il Gruppo, di cui è **coordinatore il Procuratore** si occupa di tutti i provvedimenti in materia di esecuzione.

Con disposizione interna è stata inoltre data indicazione affinché vengano altresì apposti pareri scritti sulle istanze di incidente di esecuzione che non abbiano carattere meramente seriale o automatico. In caso di indisponibilità o assenza del PM titolare, i pareri verranno apposti dal Procuratore. Il Procuratore si riserva inoltre il compito di valutare le sentenze con pena sospesa, onde verificare la possibilità di avanzare eventuali richieste di revoca.

Il Procuratore (oltre che coordinatore) è attualmente anche assegnatario dei procedimenti in materia (in misura doppia rispetto agli altri componenti). Partecipa in ogni caso alla redazione di pareri ed istanze.

Le **assegnazioni** dei procedimenti avvengono in modo **automatico e predeterminato** in base al numero di iscrizione dei procedimenti, come sopra chiarito.

II.D.3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio

Articolazione interna	Specializzazione	Organico
GRUPPO 1	Reati colposi - in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di comune pericolo	1. VIGLIONE (coordinatore)
		2. BOSSI
		3. PARATO
		4. NICODEMI ⁴²
		5. BALDARI

³⁹ Un posto è vacante a seguito del trasferimento ad altro gruppo della dr.ssa NICODEMI, in forza del provvedimento adottato con nota prot 26-15 I del 13/02/26, con efficacia dal 17/02/2026.

⁴⁰ Essendo attualmente vacante in un posto, i numeri di assegnazione astrattamente spettanti al terzo magistrato sono stati distribuiti tra i due magistrati presenti.

⁴¹ V. nota precedente.

⁴² In forza del provvedimento adottato con nota prot 26-15 I del 13/02/26, con efficacia dal 17/02/2026 (trattasi di trasferimento d'ufficio).

		6. BATTIPAGLIA ⁴³
		7. RINAUDO ⁴⁴
		8. N.N.1
GRUPPO 2	Reati in materia economica	1. VIGLIONE (coordinatore)
		2. PARATO ⁴⁵
		3. CRAVERO
		4. DE BELLIS
GRUPPO 3	Reati di Codice Rosso e, in generale, di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili	1. VIGLIONE (coordinatore)
		2. GALLO ⁴⁶
		3. CRAVERO
		4. BOSSO
		5. DE BELLIS
		6. NICODEMI
		7. BALDARI
		8. BATTIPAGLIA ⁴⁷
		9. RINAUDO ⁴⁸
		10. N.N.1
GRUPPO 4	Reati ambientali	1. VIGLIONE (coordinatore)
		2. BOSSI
		3. GALLO ⁴⁹
		4. BOSSO ⁵⁰
GRUPPO 5	Reati contro la P.A.	1. VIGLIONE (anche coordinatore)
		2. BOSSI
GRUPPO 6	Esecuzione penale	1. VIGLIONE (anche coordinatore)
		2. BOSSO
		3. N.N.1

⁴³ Entrato in servizio nell'ufficio il 18/12/2025 ed assegnato al Gruppo 1 in forza del provvedimento prot. 25-156 I.

⁴⁴ Entrata in servizio nell'ufficio il 18/12/2025 ed assegnata al Gruppo 1 in forza del provvedimenti prot. 25-156 I.

⁴⁵ In forza della variazione urgente immediatamente esecutiva provvisoriamente adottata con nota prot. 25-33 I del 21/03/2025, poi confluita nella parziale variazione del P.O. adottata con nota prot. 25-43 I del 31/03/25, approvata dal CSM con delibera 14/05/2025 (trattasi di trasferimento d'ufficio).

⁴⁶ In forza della variazione urgente immediatamente esecutiva provvisoriamente adottata con nota prot. 25-33 I del 21/03/2025, poi confluita nella parziale variazione del P.O. adottata con nota prot. 25-43 I del 31/03/25, approvata dal CSM con delibera 14/05/2025 (trattasi di trasferimento d'ufficio).

⁴⁷ Entrato in servizio nell'ufficio il 18/12/2025 ed assegnato al Gruppo 3 in forza del provvedimento prot. 25-156 I.

⁴⁸ Entrata in servizio nell'ufficio il 18/12/2025 ed assegnata al Gruppo 3 in forza del provvedimento prot. 25-156 I.

⁴⁹ In forza del provvedimento adottato con nota prot 26-15 I del 13/02/26, con efficacia dal 17/02/2026 (trattasi di trasferimento d'ufficio).

⁵⁰ A seguito del provvedimento adottato con nota prot. 25-154 I del 22/12/2025 all'esito di interpello su posto vacante.

II.D.4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna

Magistrato	Articolazione interna	Data di assegnazione	Data limite di permanenza
VIGLIONE	Gruppo 5	16/02/2022 ⁵¹	16/02/2032
VIGLIONE	Gruppo 6	16/02/2022 ⁵²	16/02/2032
BOSSI	Gruppo 1	02/08/2021 ⁵³	02/08/2031
BOSSI	Gruppo 4	02/08/2021 ⁵⁴	02/08/2031
BOSSI	Gruppo 5	02/08/2021 ⁵⁵	02/08/2031
GALLO	Gruppo 3	25/03/2025 ⁵⁶	25/03/2035
GALLO	Gruppo 4	17/02/2026 ⁵⁷	17/02/2036
PARATO	Gruppo 1	10/05/2018 ⁵⁸	15/02/2029 ⁵⁹
PARATO	Gruppo 2	25/03/2025 ⁶⁰	25/03/2035
CRAVERO	Gruppo 2	27/09/2021 ⁶¹	27/09/2031
CRAVERO	Gruppo 3	27/09/2021 ⁶²	27/09/2031
BOSSO	Gruppo 3	30/11/2022 ⁶³	30/11/2032
BOSSO	Gruppo 4	30/12/2025 ⁶⁴	30/12/2035
BOSSO	Gruppo 6	30/12/2025 ⁶⁵	30/12/2035
DE BELLIS	Gruppo 2	30/11/2022 ⁶⁶	30/11/2032
DE BELLIS	Gruppo 3	30/11/2022 ⁶⁷	30/11/2032

⁵¹ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁵² Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁵³ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁵⁴ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁵⁵ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁵⁶ In forza della variazione urgente immediatamente esecutiva provvisoriamente adottata con nota prot. 25-33 I del 21/03/2025, poi confluita nella parziale variazione del P.O. adottata con nota prot. 25-43 I del 31/03/25, approvata dal CSM con delibera 14/05/2025 (trattasi di trasferimento d'ufficio).

⁶⁴ In forza del provvedimento adottato con nota prot 26-15 I del 13/02/26, con efficacia dal 17/02/2026 (trattasi di trasferimento d'ufficio).

⁵⁸ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁵⁹ Il termine decennale di permanenza nel gruppo è stato sospeso dal 25/03/2025 (in forza di trasferimento d'ufficio ad altro gruppo adottato con il provvedimento sopra riportato alla nota 63, per problematiche di incompatibilità ex art. 19 O.G.) al 30/12/2025, quando- rimossa la situazione di incompatibilità- la dr.ssa PARATO è rientrata nel gruppo 1 a seguito del provvedimento adottato con nota prot. 25-154 I del 22/12/2025 all'esito di interpello su posto vacante.

⁶⁰ In forza della variazione urgente immediatamente esecutiva provvisoriamente adottata con nota prot. 25-33 I del 21/03/2025, poi confluita nella parziale variazione del P.O. adottata con nota prot. 25-43 I del 31/03/25, approvata dal CSM con delibera 14/05/2025 (trattasi di trasferimento d'ufficio).

⁶¹ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁶² Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁶³ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁶⁴ A seguito del provvedimento adottato con nota prot. 25-154 I del 22/12/2025 all'esito di interpello su posto vacante.

⁶⁵ A seguito del provvedimento adottato con nota prot. 25-154 I del 22/12/2025 all'esito di interpello su posto vacante.

⁶⁶ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁶⁷ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

NICODEMI	Gruppo 1	17/02/2026 ⁶⁸	17/02/2036
NICODEMI	Gruppo 3	30/11/2022 ⁶⁹	30/11/2032
BALDARI	Gruppo 1	22/01/2024 ⁷⁰	22/01/2034
BALDARI	Gruppo 3	22/01/2024 ⁷¹	22/01/2034
BATTIPAGLIA	Gruppo 1	18/12/2025 ⁷²	18/12/2035
BATTIPAGLIA	Gruppo 3	18/12/2025 ⁷³	18/12/2035
RINAUDO	Gruppo 1	18/12/2025 ⁷⁴	18/12/2035
RINAUDO	Gruppo 3	18/12/2025 ⁷⁵	18/12/2035

In merito alla permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione si applicano le sottoindicate regole:

L'appartenenza del magistrato al Gruppo di lavoro deve misurarsi col **limite massimo di permanenza nell'incarico**, di cui all'art.19 D. L.vo n. 160/2006, e art. 19 Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura, ed altresì rispettare **le regole della cosiddetta mobilità interna**, ovvero i **termini- minimo e massimo - di permanenza**.

❖ Sotto il profilo del **limite massimo di permanenza nell'incarico**:

Va innanzitutto premesso che la previsione del **termine massimo di permanenza nell'incarico** di cui al Regolamento adottato dal C.S.M. con delibera 13 Marzo 2008, in attuazione dell'art.19 D. L.vo 160/2006, costituisce una disposizione derivante dalla legge, destinata ad operare esclusivamente nelle *“Procure della Repubblica composte da magistrati in numero superiore a 8 unità compreso il Procuratore della Repubblica”* e presso la *“direzione distrettuale antimafia presso la Procura della Repubblica”*⁷⁶.

Orbene, nel presente ufficio, la situazione *prevista (Procura composta da magistrati in numero superiore a 8 unità compreso il Procuratore)* si è verificata **solo a seguito della modifica della pianta organica disposta con D.M. 14 settembre 2020 , pubblicato sul bollettino ufficiale il 31 ottobre 2020**, allorché la pianta organica dei Sostituti è stata incrementata da 6 a 9.

Prima di tale intervento ministeriale dunque la pianta organica dei magistrati dell'ufficio non era *“superiore a 8 unità compreso il procuratore”*, giacché infatti era **pari a 7 unità compreso il Procuratore**.

⁷⁶ In forza del provvedimento adottato con nota prot. 26-15 I del 13/02/26, con efficacia dal 17/02/2026 (trattasi di trasferimento d'ufficio).

⁶⁹ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁷⁰ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁷¹ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁷² Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁷³ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁷⁴ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁷⁵ Coincide con la data di ingresso nell'ufficio.

⁷⁶ Come si legge nella relazione illustrativa del regolamento *“la ratio del dettato normativo appare evidente: il legislatore ha ritenuto opportuno proporre una figura di magistrato non identificabile nel lungo periodo con un'unica funzione, promuovendo al tempo stesso la circolarità dei singoli incarichi e l'arricchimento professionale che ne consegue, grazie alla positiva trattazione di diverse materie “.*

Tuttavia, secondo l'ormai costante interpretazione del C.S.M.⁷⁷, negli uffici di piccole dimensioni, ancorché sottratti all'ambito di operatività dell'art 19 D.L.vo 160/2006, trovano comunque applicazione i termini minimi e massimo di permanenza di cui all'art. 10 comma 3 Circolare Procure, ove il procuratore- nonostante le ridotte dimensioni dell'ufficio - abbia optato per la costituzione di articolazioni interne. Ed in effetti nel presente ufficio tale costituzione di articolazioni interne è riscontrabile già nel progetto organizzativo adottato nel 2018 ed altresì in quello relativo al periodo 2017/2019 nonché - in precedenza - nel progetto organizzativo del febbraio 2015, relativo al periodo 2014/2017. **Ne consegue che la disciplina relativa al termine massimo di permanenza nell'incarico deve ritenersi applicabile fin dal 10/02/2015, data in cui è stato adottato appunto il riferito progetto organizzativo relativo al periodo 2014/2017.**

Tale retrodatazione della disciplina relativa al termine massimo di permanenza nei gruppi ha peraltro rilievo per i soli dottori Alessandro GALLO ed Elena PARATO, giacché tutti gli altri magistrati ora in servizio nell'ufficio vi sono entrati in epoca successiva al 31 ottobre 2020⁷⁸.

- ❖ Restano da definire, quanto al tema della **mobilità interna**, le **regole di permanenza temporanea nei Gruppi di lavoro mediante l'indicazione di un termine minimo e di uno massimo**, dovendosi coniugare i principi di valorizzazione della specializzazione e della professionalità acquisita dei singoli magistrati con quello dell'avvicendamento degli stessi in esperienze professionali diverse con conseguente arricchimento del bagaglio professionale. Nel caso specifico, ciò va fatto aderendo al dettato della testo della nuova Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (art. 10 co. 3).

In tal senso si ritiene che:

- il **periodo minimo** di partecipazione ad un Gruppo specialistico debba individuarsi in **2 anni**, quantomeno **per le assegnazioni a domanda**, trattandosi di un arco temporale, appunto minimo, a consentire una crescita professionale;
- tale **periodo minimo** possa eccezionalmente essere ridotto ad **un anno per le assegnazioni di ufficio**, da effettuarsi - con adeguata motivazione - nei casi limitati ed eccezionali già sopra indicati, necessariamente legati a particolari esigenze dell'ufficio;
- il **periodo massimo** di partecipazione ad un Gruppo specialistico debba individuarsi in **10 anni** (del resto in linea anche con il **termine massimo di permanenza nell'incarico** di cui al Regolamento adottato dal C.S.M. con delibera 13 Marzo 2008, in attuazione dell'art.19 D. L.vo 160/2006);
- quanto ai **criteri di computo del periodo minimo di permanenza** sopra indicato, si indica **la decorrenza** dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nel gruppo specializzato da cui chiede di essere spostato ed **il termine finale** nella data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione come previsto nell'interpello;

⁷⁷ V. risposta a quesito in data 05/02/2025 nonché delibera 07/01/2026 di approvazione parziale del P.O. di questo ufficio.

⁷⁸ proprio in ragione della nuova modalità di calcolo della decorrenza del termine massimo di permanenza nei gruppi il dr. GALLO è stato recentemente trasferito in gruppi diversi come sopra meglio precisato.

- il magistrato eventualmente trasferito ad altro Gruppo di lavoro **mantiene l'assegnazione dei procedimenti specialistici precedenti**, salvo diversa disposizione, da assumere d'intesa tra il magistrato stesso ed il procuratore, sentiti gli altri magistrati dell'ufficio.

II.F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.

*L'assegnazione a domanda deve essere preceduta da interpello esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda. (Art. 10 co. 1 Circ. Procure)
I criteri sono diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei magistrati e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nelle unità organizzative. (art. 11 co. 4 n.11 e art. 10 co. 2 lett. d Circ. Procure)*

I magistrati sono assegnati ai gruppi specialistici a domanda o d'ufficio .

- In caso si debba procedere ad assegnazione per sopravvenute **scoperture** all'interno dei Gruppi (per qualsiasi motivo verificatesi⁷⁹) o in caso di destinazione a questa Procura di nuovi magistrati ovvero sei mesi prima della scadenza del termine massimo di permanenza decennale di un magistrato all'interno di un gruppo si procederà sempre con **interpello interno** all'ufficio per colmare i posti vacanti e **l'interpello troverà applicazione anche nei confronti dei magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso** (art.10 comma 1 Circolare sull'organizzazione dell'ufficio di procura).
- **L'interpello** verrà ovviamente diffuso tra tutti gli interessati, prevederà un termine congruo⁸⁰ per le relative domande ed indicherà necessariamente i criteri di preferenza ovvero - se esistenti- quelli di esclusione. Nell'interpello verranno altresì indicate le modalità di presentazione delle domande (deposito nella segreteria del procuratore ovvero trasmissione telematica alla medesima dell'istanza di assegnazione ad uno dei posti indicati nel bando come da coprire, con allegazione di eventuale documentazione idonea a comprovare il possesso di taluno dei requisiti o degli elementi indicati nel bando come rilevanti ai fini della assegnazione del posto)
- Ai fini della destinazione dei magistrati ai nuovi incarichi, nei relativi **interpelli** interni, sono previsti ed applicati i seguenti **criteri di valutazione**, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche

⁷⁹ le scoperture possono verificarsi ad esempio a seguito di motivata richiesta di spostamento ad altri Gruppi o di trasferimento ad altra sede o, ancora, di nuova determinazione delle composizioni di alcuni Gruppi .

⁸⁰ Almeno 10 giorni.

attitudini dei sostituti e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nei gruppi di lavoro):

- profilo professionale e pregresse esperienze maturate da ogni magistrato aspirante alla nuova assegnazione;
 - necessità di trasferimento dei magistrati che si trovano in situazione di permanenza ultradecennale nel Gruppo di attuale appartenenza (ovviamente in presenza di profilo idoneo in relazione all'assegnazione richiesta);
 - maggior periodo di permanenza nei gruppi specialistici;
 - anzianità nel ruolo;
 - anzianità di servizio nell'ufficio;
 - eventuali motivazioni particolari della domanda di assegnazione ai vari Gruppi specializzati.
- Nel caso che, all'esito dell'interpello, non vi siano state domande ritenute idonee e si ritenga comunque necessario coprire i posti vacanti, si procederà ad **assegnazione d'ufficio, seguendo il seguente criterio** :
- a partire dal magistrato con minore anzianità nel ruolo, purchè abbia comunque superato il periodo minimo di permanenza nei gruppi di appartenenza e purché l'inserimento dello stesso nel nuovo gruppo non determini la scoperta superiore al 50% nel gruppo di provenienza.

.....OMISSIS.....

II.L) Magistrati onorari

- I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del procuratore. (art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure)

Deve essere assicurato il costante coordinamento, da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore aggiunto o di altro magistrato delegato, dei compiti e delle attività delegate ai magistrati onorari.

I Vice Procuratori Onorari sono inquadrati nell'ambito dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore⁸¹.

L'Ufficio ha un organico di 8 VPO, ampiamente sproporzionato per difetto sia rispetto al numero dei magistrati togati, sia avuto riguardo alle dimensioni del circondario e al numero degli utenti.

Per giunta tale risicato organico è ampiamente scoperto, risultando attualmente in servizio **solo 6 degli 8 VPO previsti**⁸².

⁸¹ V. infra.

⁸² Un settimo è assente in quanto dimissionario, pur essendo ancora formalmente in organico.

Sono infatti qui presenti ed operanti i sottoindicati VPO, recentemente confermati nell'incarico con D.M. 22.1.25 ai sensi dell'art. 29 D.VO 116/2017:

- dr.ssa Roberta BIANCO;
- dr.ssa Ombretta RUSSO;
- *dr. Davide BOSIO*⁸³;

nonché i sottoindicati, entrati in servizio solo il 23/10/2025:

- dr. Luca LAMBORIZIO;
- dr.ssa Erica FORNACI;
- dr.ssa Antonella BISCOTTI;
- dr. Donato GIACCO.

Tale carenza nell'organico limita grandemente l'efficacia del loro operato, dovendosi di fatto necessariamente destinare il loro impiego pressoché esclusivamente alla copertura delle udienze .

Invero il numero (troppo) limitato di VPO in servizio e il loro concomitante impegno professionale ha reso necessario individuare i criteri di utilizzo dell'attività degli stessi funzionali a quella della Procura.

La necessità di consentire ai PM togati lo svolgimento dell'attività d'indagine preliminare e delle udienze avanti al GUP e dibattimentali collegiali ha imposto il massimo ricorso ai VPO, adottando criteri di flessibilità che consentano loro di conciliare il concomitante impegno professionale e la maggiore disponibilità possibile.

Ciò premesso, i VPO assicurano le seguenti attività, in ordine di priorità:

- a) le udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico;
- b) la collaborazione per le ulteriori attività consentite.

In particolare:

A) Attività di supporto dei V.P.O.

L'art. 16, primo comma, lett. a) D. L.vo n.116/2017 attribuisce ai VPO compiti di ausilio del magistrato professionale⁸⁴.

Auspicando che il numero dei VPO in servizio possa presto aumentare⁸⁵, gli stessi potrebbero assicurare la collaborazione ai PM togati per le varie attività consentite ai sensi dell'art.16, co.1 D.Lvo n.116/2017, mediante il compimento di tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria, quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e la predisposizione delle minute dei

⁸³ Dimissionario, ha chiesto la conservazione del posto per la durata del periodo di prova presso altra amministrazione.

⁸⁴ "coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti" (art.16, co. 1 , lett.a) D. L.vo 116/17).

⁸⁵ in questo periodo hanno svolto o stanno svolgendo il tirocinio 6 aspiranti VPO destinati dal CSM alla copertura di 4 posti pubblicati ,

provvedimenti, funzioni richiamate anche nel provvedimento di costituzione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore⁸⁶.

Da tempo nell'ufficio è previsto il modulo organizzativo dell'affiancamento dei VPO ai Pubblici Ministeri, purtroppo allo stato non più attuabile e dunque sospeso a causa del risicato organico degli onorari e della loro necessaria destinazione a coprire le udienze, compito per cui neppure sono sufficienti.

Nell'affiancamento (se e quando sarà nuovamente praticabile), i VPO, conformemente alle direttive generali ed a quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso), esaminano, studiano i fascicoli e predispongono le minute dei provvedimenti che vengono poi sottoscritte dal magistrato assegnatario.

B) La delega nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace.

Ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. b), il VPO **svolge direttamente le attività e adotta i provvedimenti delegatigli**, secondo quanto previsto dall'art. 17.

L'art. 17, primo comma D.Lvo. n. 116/2017 prevede, al co 1, *“Nei **procedimenti davanti al giudice di pace**, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario”*:

- a) nell'udienza dibattimentale;
- b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274;
- c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p. e nei procedimenti di

esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del medesimo codice.

La delega per gli atti indicati al punto b) risulta comunque sostanzialmente impraticabile ove si ponga mente al carico di lavoro ed al ridottissimo numero di VPO, situazioni che consentono di impiegare i VPO solo nelle attività delegate relative ad udienze o di supporto come già sopra indicate.

C) La delega nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Ai sensi dell'art.17 co. 3 D. L.vo 116 2017, nei **procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica**, il VPO può svolgere per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale del magistrato che ne coordina l'attività, le funzioni di pubblico ministero:

- a. per tutte le udienze dibattimentali, fatta eccezione per quelle che trattano i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590 sexies del c.p., iscritti dopo il 15.08.2017, per i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà essere seguita dai magistrati assegnatari dei procedimenti⁸⁷;

⁸⁶ provvedimento prot. 22-379 U del 8.3.22

⁸⁷ Tuttavia, con riguardo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. prima del 15.08.2017, data di entrata in vigore della norma, i VPO (in servizio a tale data) potranno continuare a svolgere le funzioni requirenti nelle udienze dibattimentali monocratiche relative ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. conseguenti a infortuni sul lavoro o a responsabilità colposa in ambito sanitario (combinato disposto degli artt. 17 c. 3 e 29 c. 8 del D. L.116/17.).

- b. per i procedimenti in camera di consiglio⁸⁸ e per gli incidenti di esecuzione;
- c) per le udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.;
- d) per il giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e per l'eventuale
giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai
sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;
- e) per l'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche
nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8
c.p.p.;
- f) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ;

Anche nell'attività d'udienza, i VPO si atterranno alle direttive generali, fissate dal procuratore della Repubblica), ed a quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

❖ Con riferimento al tema del consenso in udienza alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.

Pur preso atto delle facoltà concesse dall'attuale disciplina, appare opportuno disporre che il VPO possa **autonomamente esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.:**

- **in caso di giudizio direttissimo**, per ogni ipotesi di reato di competenza del tribunale in composizione monocratica, nei soli casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.).

Invece, negli altri casi in cui il VPO delegato all'udienza sia chiamato ad esprimere il consenso ad una richiesta di applicazione pena:

- si riporterà al consenso già manifestato per iscritto dal magistrato togato assegnatario del procedimento, se risultante in atti;

- ove ciò non risulti, il VPO d'udienza riserverà il parere, trasmettendo la richiesta di applicazione della pena al magistrato togato assegnatario del fascicolo (o, in mancanza dello stesso, al Procuratore). Nell'udienza successiva, il VPO potrà presenziare, **riportandosi, però, al consenso nel frattempo manifestato per iscritto dal magistrato togato assegnatario del procedimento.**

.....OMISSIS.....

⁸⁸ NON viene ripetuta la possibilità, già prevista nel progetto organizzativo 2020/2022 del precedente Procuratore, di delegare i VPO nelle udienze preliminari relative a reati di competenza del giudice monocratico: v. parziale variazione del progetto organizzativo di cui alla nota prot. 22-34 I del 9.5.22.

III.A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)

.....OMISSIS.....

b.2. Il turno (o l'assegnazione nelle) materie specialistiche.

Si tratta del servizio destinato alla distribuzione degli affari inerenti alle materie specialistiche.

Ciascun componente dei **Gruppi 1, 2, 4 e 5** partecipa a **turni di assegnazione di durata settimanale** con la stessa cadenza del turno urgenza ovvero **da martedì 09:00 al successivo martedì stessa ora**. I turni si succedono secondo uno schema predisposto con un ordine predeterminato e costante.

Per i gruppi 4 e 6 invece, le assegnazioni avvengono in base a diversi criteri predeterminati ed automatici :

- per quanto riguarda il **Gruppo 3**, le assegnazioni dei procedimenti vengono effettuate **in successione (sulla base dell'ordine di arrivo delle cnr) a ciascuno dei magistrati del relativo gruppo, in pari numero e con cadenza 1,1,1, ecc.,** e salvo il caso **dell'assegnazione per precedente**⁸⁹, secondo cui viene peraltro considerata l'opportunità di procedere **all'assegnazione** delle eventuali notizie di reato che si inseriscano nell'ambito delle vicende di uno stesso nucleo familiare o di coppia al PM intestatario del precedente procedimento. In tal caso ovviamente si procede ad immediato riequilibrio dell'assegnazione effettuata secondo tale regola e non alla regolare cadenza di cui sopra.

Le problematiche legate alle dimensioni geometricamente ingravescenti del fenomeno della criminalità di ambito intrafamiliare o comunque di genere (ed il conseguente carico di lavoro del gruppo) hanno altresì finora sconsigliato di adottare il medesimo **meccanismo di assegnazione** utilizzato per gli altri gruppi specialistici ovvero il turno settimanale. Il tema è stato riproposto in ripetute riunioni dell'ufficio nel corso delle quali i componenti del gruppo hanno sempre fatto rilevare la grande difficoltà di fronteggiare il numero importante di procedimenti che verrebbero incamerati nel corso di uno di tali turni e il relativo pericolo di ingestibilità alla luce dei molteplici e urgenti incombenti resi necessari per legge o per le modalità di indagine previste⁹⁰.

⁸⁹ Di cui meglio si dirà infra.

⁹⁰ peraltro, sulla base delle disposizioni dell'ufficio gli incombenti urgenti da adottarsi ex art. 362 ter cpp sono solitamente rimessi al PM di turno urgenza, che interviene dunque in prima battuta interloquendo

Non potendosi peraltro rinunciare a un meccanismo di assegnazione predeterminato ed automatico, si è stabilito che le **assegnazioni** nell'ambito del citato gruppo vengano effettuate **in successione (sulla base dell'ordine di arrivo delle cnr) a ciascuno dei magistrati del relativo gruppo, in pari numero e con cadenza 1,1,1,ecc.**

- per quanto riguarda il **Gruppo 6**, le assegnazioni dei procedimenti avvengono in modo automatico e predeterminato in base al numero di iscrizione del procedimento E procuratore partecipa alle assegnazioni in quota doppia rispetto agli altri componenti del gruppo. In particolare :
 - i procedimenti con numero di iscrizione avente 3, 4, 5 , 6 e 7 finali vengono assegnati al procuratore;
 - i procedimenti con numero di iscrizione avente 8, 9, 0, 1, 2 finali vengono assegnati al dr. BOSSO⁹¹.

La notizia di reato inerente alla materia specialistica viene sottoposta al Procuratore per l'assegnazione e il monitoraggio dei carichi.

.....OMISSIS.....

b.7. Criteri di assegnazione, predeterminati e automatici, nel caso di precedenti, riunioni, separazioni.

I già ricordati i criteri di assegnazione, predeterminati ed automatici, devono conciliarsi con situazioni particolari nelle quali possa risultare opportuno o necessario procedere a riunioni o separazioni di procedimenti , ad esempio per connessione, *bis in idem* ed altro. E' evidente che anche tali situazioni vanno regolamentate al fine di evitare che costituiscano una concreta elusione dei criteri predeterminati e automatici di assegnazione, dovendo esse stesse- pur nella varietà dei casi e nella necessaria elasticità delle valutazioni conseguenti - rispondere ai sottostanti criteri organizzativi volti ad assicurare una corretta, equilibrata ed imparziale distribuzione del carico di lavoro ed a garantire il trasparente e impersonale esercizio dell'azione penale .

b.7.1. Criteri generali.

I criteri da seguire sia per l'assegnazione del procedimento da iscrivere quando emerga un *precedente* già pendente sia per riunire procedimenti già instaurati si devono ispirare all'esigenza di una valutazione conforme sulla scelta dell'esercizio, o meno, dell'azione penale e quella di una trattazione tempestiva del procedimento.

I presupposti dell'assegnazione o della riunione in virtù di un precedente si collegano direttamente ai parametri stabiliti dal codice di rito:

- la connessione ai sensi dell'art. 12 e dell'art.16 c.p.p.;

direttamente con la polizia giudiziaria che segnala il fatto , per poi passare il fascicolo al collega del gruppo specialistico cui il procedimento verrà assegnato

⁹¹ Essendo attualmente vacante in un posto, i numeri di assegnazione astrattamente spettanti al terzo magistrato sono stati distribuiti tra i due magistrati presenti.

- il collegamento ai sensi dell'art. 371, comma 2 lett. b) e c), c.p.p.

Ai fini della riunione di un procedimento da iscrivere con un *precedente* già esistente o della riunione tra procedimenti già instauratisi, occorre anche che siano espressamente chiariti e predeterminati i criteri utili a stabilire quando – e fino a quando - un procedimento debba intendersi *pendente*.

E, dunque, si intendono *pendenti* i procedimenti:

a) iscritti nel registro mod. 21 per i quali:

1) non sia stata richiesta l'archiviazione e non si trovino nella *sottofase* di cui all'art. 415 bis c.p.p. ;

2) non sia stata esercitata l'azione penale;

b) iscritti nel registro al mod. 21-*bis*, per i quali non sia stata presentata la richiesta di archiviazione ovvero non sia stata richiesta la data di fissazione dell'udienza dibattimentale;

c) iscritti nel registro al mod. 44, per i quali non sia stata presentata richiesta di archiviazione (e sarà sempre valutabile la possibilità di revocare la richiesta d'archiviazione);

d) iscritti nel registro mod. 45 e non ancora archiviati (e sarà sempre valutabile il "recupero" del fascicolo archiviato);

e) iscritti a mod. 46, non ancora archiviati *ex art. 5 reg. es. c.p.p.*

b.7.2. Riunione con precedente procedimento per connessione, collegamento, medesima notizia di reato.

Si procederà a riunione con precedente procedimento già instaurato o a riunione per ragioni di connessione, collegamento e qualora emergano plurime iscrizioni per la medesima notizia di reato.

Poiché la riunione del procedimento a precedente già instaurato e la riunione tra procedimenti seguono le regole di cui agli artt.12, 16, 371, comma 2 lett b) e c) c.p.p. e poiché queste ultime troveranno applicazione per le vicende trattate dai procedimenti, indipendentemente dai registri di iscrizione, qualora i procedimenti non siano iscritti nel medesimo registro, si dovrà prima procedere a trasferire tutte le iscrizioni nel registro mod.21 (o 21 bis) ovvero in quello mod.44 (in caso di iscrizioni presenti nel mod.45) e, quindi, a riunire i procedimenti.

A disposta riunione, sarà assegnatario del procedimento, con provvedimento di riassegnazione del procuratore, il magistrato già titolare di quello in cui è pervenuta per prima la notizia di reato, a prescindere dal momento della iscrizione e dal registro in cui la CNR era stata iscritta, con le sottoindicate precisazioni:

a) per i procedimenti trattati tutti dal medesimo Gruppo di lavoro ovvero per quelli tutti di materia ordinaria, la riunione avverrà nel procedimento in cui è pervenuta per prima la notizia di reato;

b) per procedimenti rientranti in un Gruppo di lavoro e nella materia ordinaria, prevarrà la materia specialistica e saranno uniti e assegnati al magistrato titolare del procedimento specialistico;

c) per procedimenti rientranti in diversi Gruppi di lavoro troveranno applicazione i principi di cui all'art. 16 c.p.p., salvo che per la specificità del

reato trattato o dello stato delle indagini preliminari si debba provvedere diversamente; in questo caso deciderà il Procuratore;

d) per procedimenti rientranti in diversi Gruppi di lavoro e nella materia generica, la riunione avverrà in capo ad uno dei magistrati titolare dei procedimenti specialistici e, tra questi, troveranno applicazione i criteri di cui all'art.16 c.p.p. Potrà, in ogni caso, procedersi a coassegnazione (cfr. oltre).

b.7.3. La riassegnazione.

Ai sensi dell'art. 15 co. 8 della Circolare sull'organizzazione delle procure *“l'assegnazione e la coassegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge o dalla presente circolare”*.

Ciò vale a dire che ordinariamente l'assegnazione non può essere modificata se non in limitati casi previsti e per motivate ragioni, quali ad esempio quelle di cui al paragrafo precedente.

La riassegnazione può dunque avvenire **su richiesta/proposta del PM assegnatario** (che ad esempio segnala che si tratta di procedimento appartenente alla competenza specialistica di un gruppo oppure rappresenta il verificarsi di una delle situazioni di cui al paragrafo precedente ovvero presenti dichiarazione di astensione⁹²).

Ma talora **la riassegnazione può essere provvedimento necessitato**:

- Ai sensi dell'articolo 16 della nuova circolare sulle organizzazioni degli uffici di procura, in caso di **vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore a sei mesi di un magistrato dell'ufficio**, il procuratore, con **provvedimento motivato** che dia atto delle ragioni dell'urgenza, della specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 26 e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazione e supplenze del 20 giugno 2018, procede alla coassegnazione dei procedimenti e all'eventuale redistribuzione degli affari più urgenti e quelli di maggiore rilevanza in cui siano già scaduti i termini massimi di durata delle indagini preliminari ex art. 407 cpp.
- Tale eventuale riassegnazione avverrà con le modalità e secondo i criteri che verranno volta a volta decisi in riunioni dell'ufficio e che terranno conto del numero dei procedimenti da riassegnare, del numero di magistrati presenti in ufficio e del loro rispettivo carico, nonché dell'eventuale prospettiva di ingresso di nuovi magistrati nell'ufficio. In ogni caso i procedimenti di materia specialistica verranno riassegnati nell'ambito del relativo Gruppo.

b.7.4. Procedimento.

Il magistrato che ravvisi **ragioni per richiedere la riunione** del proprio procedimento ad altro ovvero per riunire al proprio procedimento altro procedimento, sentito il collega e

⁹² V. infra .

acquisizione il consenso o il dissenso, trasmette i fascicoli al procuratore che, se concorda, dispone la riassegnazione necessaria ai fini della riunione, mentre, in caso contrario, restituisce i fascicoli ai magistrati titolari.

La segreteria del procuratore – o, in mancanza, quella del magistrato che ottiene la riassegnazione - provvede ai necessari incombenzi sul registro SICP e ad inoltrare i fascicoli al PM designato, per la successiva riunione.

I magistrati potranno anche chiedere in visione i fascicoli per le ulteriori valutazioni specificando le ragioni della richiesta. I fascicoli saranno trasmessi previa valutazione del magistrato assegnatario. All'esito della valutazione di entrambi i magistrati potrà essere avviata la procedura di cui sopra per l'eventuale riassegnazione di uno dei procedimenti.. Nei casi sopra indicati, a seguito di interlocuzione, il procuratore potrà disporre la coassegnazione.

Analogamente procederà il magistrato che voglia **proporre la riassegnazione** del suo procedimento ad altro collega per ragioni di competenza specialistica o di connessione o altro; trasmetterà il fascicolo al procuratore esplicitando sinteticamente per iscritto le ragioni della richiesta, e il Procuratore a sua volta provvederà per iscritto con provvedimento motivato.

In tutti i casi sopra indicati, pur essendo evidente che la riunione (e dunque la previa riassegnazione o coassegnazione del procedimento da riunire) corrisponda a precisi criteri di economia processuale e dunque di efficienza dell'azione giudiziaria, occorre comunque evitare che si verifichi di fatto una revoca dell'assegnazione al di fuori dei casi previsti, ciò che potrebbe accadere in particolare ove si registri il dissenso del magistrato originariamente assegnatario.

A tal fine è necessario che, prima di procedere alla riassegnazione finalizzata ad una riunione, **il procuratore acquisisca il consenso del magistrato originariamente assegnatario.**

Ciò può avvenire direttamente e preliminarmente, ove sia proprio tale magistrato a richiedere la riassegnazione ad altro PM del suo procedimento: in tal caso il richiedente avrà cura quindi di precisare il suo consenso nella nota scritta contenente la motivata richiesta di riassegnazione; ove la riassegnazione venga invece sollecitata o richiesta da altri (ad esempio dal PM intestatario del fascicolo su cui dovrebbe essere operata la riunione), il procuratore provvederà a richiedere al magistrato titolare del fascicolo da attrarre il suo eventuale consenso alla riassegnazione.

Ove tale consenso non venga rilasciato, e sempre che non verifichino situazioni tali da determinare la revoca dell'assegnazione ai sensi dell'art. 23 Circolare Procure, i due PM procederanno separatamente, essendo peraltro onere dei sostituti rispettivamente titolari di acquisire o scambiare atti e informazioni laddove previsto e necessario; all'atto della chiusura delle indagini, ed ove venga esercitata l'azione penale, sarà cura dei PM interessati promuovere istanza di riunione avanti al giudice, laddove ne ricorrano i presupposti.

III.B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)

Il procuratore della Repubblica, in presenza di specifiche esigenze investigative può procedere, sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, alla designazione di più magistrati, con apposito provvedimento di coassegnazione adeguatamente motivato.

La coassegnazione successiva avviene sentito il magistrato originariamente assegnatario.

5. Il procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione di un procedimento in deroga. (art.15 co. 3, 4)

La **coassegnazione** segue le regole previste dall'art. 15, co. 3, 4 e segg. della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura .

Il procuratore, in presenza di **specifiche esigenze investigative** e con **provvedimento adeguatamente motivato**, può disporre la coassegnazione , in aggiunta al sostituto individuato sulla base dei criteri automatici, anche di altri sostituti, fin dal momento della prima assegnazione ovvero in una fase successiva delle indagini.

L'assegnazione successiva avviene sentito il magistrato originariamente assegnatario.

La coassegnazione può essere disposta :

- a) **in caso di concorrenza di reati appartenenti alla competenza di più Gruppi** (nello stesso procedimento o in procedimenti riuniti),
- b) **in caso di separazione o stralcio di un nuovo procedimento dal procedimento originario**, quando il nuovo procedimento sia di competenza di Gruppo specialistico cui è estraneo al magistrato primo titolare, anche tenuto conto dello stato e della complessità delle indagini ;
- c) **in caso di riunione di procedimenti**, anche tenuto conto dello stato e della complessità delle indagini ;
- d) **in ragione di particolare complessità e delicatezza del procedimento**, per il quale appaia dunque opportuna o necessaria la coassegnazione a magistrati che possano non solo supportarsi ma anche eventualmente sostituirsi negli incombeni dovuti; in particolare nei procedimenti **prioritari** che presentino almeno una delle sottoindicate caratteristiche, e sempre che vi sia **espressa richiesta da parte del magistrato ab origine assegnatario**:
 - **procedimenti con oltre 10 indagati**;
 - **procedimenti con oltre 10 delitti**;
 - **procedimenti per reati che abbiano cagionato il decesso di oltre 3 persone**;
 - **procedimenti di competenza della Corte d'Assise**;
 - **procedimenti per reati associativi**;
- e) **in caso di una pregressa esperienza di più magistrati in vicende analoghe o connesse o collegate** anche già definite, anche tenuto conto dello stato e della complessità delle indagini ;
- f) **per necessità di affiancamento dei magistrati di prima nomina** nel primo anno di servizio, anche tenuto conto dello stato e della complessità delle indagini, sempre che si tratti di procedimenti per **reati prioritari, prossimi alla scadenza delle indagini** o con indagini già scadute, e che vi sia **espressa richiesta da parte del magistrato ab origine assegnatario**;
- g) **nel caso che un magistrato dell'ufficio debba rimanere assente per un lungo periodo**, ad esempio per congedi o simili, e risulti necessario procedere alla coassegnazione dei procedimenti urgenti o comunque delicati;
- h) **nel caso di procedimenti di codice rosso**, quando il fascicolo specialistico venga assegnato ad un magistrato impossibilitato, per assenza o altra causa, ad una tempestiva valutazione del procedimento ed alle determinazioni previste dall' art.362, comma 1 *ter* c.p.p. (se non ancora effettuate) e dall'art. 362 bis

c.p.p.: in tali casi, si può provvedere alla **coassegnazione per gli incombenti ritenuti urgenti con altro PM del Gruppo**, che sia presente ed operativo.

La documentazione relativa ai provvedimenti di coassegnazione dovrà essere conservata presso l'ufficio del procuratore e nella sua disponibilità⁹³.

Rispetto ai **procedimenti civili**, la **coassegnazione** può essere disposta a tutte le volte che sia necessario sostituire il PM originariamente titolare del procedimento, oppure quando lo stesso procedimento sia oggetto di diverse lavorazioni, quali pareri o visti su Consolle da un canto e iniziative o interlocuzioni promosse dal PM titolare del procedimento penale collegato dall'altro.

III.C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)

L'art. 5 co. 5 della Circolare Procure dispone che il procuratore si attribuisce il carico di lavoro spettantegli indicandolo nel Progetto Organizzativo, ciò a cui si è provveduto nella **sezione II.A.1** del presente documento.

L'art. 11 co. 3 punto 13 della medesima Circolare dispone che il Progetto Organizzativo contiene altresì *“i criteri di auto assegnazione e coassegnazione con il procuratore e il procuratore aggiunto”*, mentre l'art. 15 co. 9 e 10 della riferita Circolare dispongono che il procuratore *“con provvedimento motivato, può procedere all'autoassegnazione o ad assegnazione a se stesso con contestuale coassegnazione ad un procuratore aggiunto ad un sostituto, in deroga ai criteri generali di assegnazione”* e che *“l'assegnazione e la coassegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti”*.

La prima disposizione fa riferimento ai casi già previsti ordinariamente dal Progetto Organizzativo, qui appunto già indicati nella **sezione II.A.1**, ove, nell'indicare il carico di lavoro del procuratore, vengono altresì esplicitati i criteri di assegnazione del lavoro stesso.

Per quanto riguarda i criteri di autoassegnazione e coassegnazione, si richiama in particolare quanto disposto al punto 7 della citata sezione :

- 1) i procedimenti che possono presentare in tutti i settori **aspetti di particolare complessità e delicatezza**, anche con **connessi verosimili risvolti di rilevanza mediatica**, per i quali appaia dunque opportuna o necessaria la assegnazione o la coassegnazione al procuratore in quanto magistrato esperto⁹⁴ e attrezzato istituzionalmente anche all'interlocuzione con organi esterni,

⁹³ Ai sensi dell'art. 15 co.10 Circolare Procure.

⁹⁴ Ciò anche in relazione all'enorme carico di lavoro di ciascun sostituto

istituzionali e non; rientrano nella fattispecie, in particolare, i procedimenti **prioritari** che presentino almeno una delle sottoindicate caratteristiche:

- a) **procedimenti con oltre 10 indagati;**
- b) **procedimenti con oltre 10 delitti;**
- c) **procedimenti per reati che abbiano cagionato il decesso di oltre 3 persone;**
- d) **procedimenti di competenza della Corte d'Assise;**
- e) **procedimenti per reati associativi;**
- f) **procedimenti di sicuro clamore mediatico** (pur a prescindere dai requisiti indicati ai punti precedenti), in ragione - oltre che della gravità dei fatti, della qualità degli indagati o delle persone offese (personaggi di ampia visibilità pubblica in ragione delle loro competenze e/o incarichi nel mondo economico, politico, giornalistico, sportivo, dello spettacolo).⁹⁵

Si precisa che :

- l'intervento del Procuratore deve intendersi **preferibilmente , ma non esclusivamente, in coassegnazione con un sostituto**, dovendosi in entrambi i casi adeguatamente motivare sull'una o sull'altra necessità secondo i criteri sopra ricordati **ed avendo altresì cura di eseguire le comunicazioni e gli adempimenti previsti dall'art.13 bis Circ.Procure sui provvedimenti attuativi**⁹⁶;
- l'assegnazione degli affari di cui al punto n. 7) **può, sia pure eccezionalmente, riguardare anche i procedimenti già coassegnati a due sostituti** (ad esempio quando il procedimento riguardi diverse materie specialistiche), ferma restando la necessità di adeguata e coerente motivazione **ed avendo altresì cura di eseguire le comunicazioni e gli adempimenti previsti dall'art.13 bis Circ.Procure sui provvedimenti attuativi**⁹⁷;

Tale previsione fa evidentemente riferimento a casi di **autoassegnazione o coassegnazione in conformità ai criteri indicati nel progetto organizzativo**, che potranno perciò essere adottati con modalità “*semplificata*”, ovvero con la necessaria e adeguata motivazione ed avendo cura di eseguire le comunicazioni e gli adempimenti previsti dall'art. 13 bis della Circolare Procure (ovvero immediata comunicazione ai magistrati dell'ufficio e trasmissione, solo in caso di eventuali osservazioni che potranno essere proposte nei successivi 7 giorni, al Consiglio Giudiziario per l'inoltro al Consiglio Superiore ai fini della presa d'atto).

La previsione di cui al punto 7 della Sezione II.A.1 - in linea col disposto dell'art. 15 della circolare C.S.M. sull'organizzazione degli uffici di procura – è pensata “*ad adiuvandum*”; è volta cioè a consentire l'auto assegnazione o la coassegnazione al procuratore nelle particolari e certo eccezionali situazioni in cui il sostituto assegnatario

⁹⁵ Si tratta di autoassegnazione o coassegnazione.

⁹⁶ Trattandosi comunque di autoassegnazione o coassegnazione in conformità ai criteri indicati nel progetto organizzativo.

⁹⁷ V. nota precedente.

in base ai criteri ordinari possa trovarsi in grave difficoltà a gestire il procedimento proprio in ragione della sua particolare complessità o delicatezza.

Per meglio comprendere una simile previsione occorre contestualizzare la peculiare situazione di questo ufficio, nel quale i sostituti si trovano a gestire mediamente oltre 2.000 procedimenti ciascuno (per rimanere al solo modello 21); nè può dimenticarsi la cronica (maggiore o minore) scopertura nell'organico (anche) dei magistrati di questo ufficio, che nel giugno 2022 ha raggiunto il 44%, e nel 2021 ha toccato anche il 66%. In un simile contesto è ragionevole (se non dovuto) prevedere che il sostituto assegnatario di un eventuale procedimento di particolare complessità, possa contare sulla coassegnazione col procuratore ovvero anche che il procuratore possa assumersi l'onere esclusivo di un simile procedimento (certo motivando adeguatamente e seguendo la prevista procedura) laddove la situazione di scopertura di organico non consenta altra ragionevole e produttiva soluzione.

La disposizione di cui all'art. 15 co. 9 Circolare Procure disciplina invece le ipotesi di **autoassegnazione e coassegnazione del procuratore in deroga ai criteri generali di assegnazione**. Ove ciò accada- e deve trattarsi evidentemente di ipotesi talmente eccezionale da non poter essere previamente prevista tra i criteri generali - si dovrà in primo luogo provvedere ad adeguata motivazione, e si dovrà altresì ricorrere alla specifica procedura “*aggravata*” di cui all'art. 15 co.9 bis Circolare Procure (ovvero trasmissione del provvedimento di motivazione ai sostituti entro 7 giorni, poi trasmissione al CSM, previo parere del C.G., per l'approvazione).

Ove sussistano gravi esigenze di segretezza per le indagini che possano essere pregiudicate dagli adempimenti comunicativi, gli stessi potranno essere differiti coi limiti previsti dal comma 9 ter dell'art. 15 della circolare.

La suddetta disposizione, che consente le autoassegnazioni e coassegnazioni del procuratore in deroga ai criteri generali del progetto organizzativo va del resto letta di concerto con il comma 12 dello stesso art. 15, secondo cui «*il CSM può valutare il corretto utilizzo del potere di cui ai commi predetti⁹⁸ in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive o quando risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo*».

La coassegnazione può riguardare anche il compimento di singoli atti (art. 15, comma 10, Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura), sebbene debba trattarsi di eccezioni che dovranno essere adeguatamente motivate.

Va inoltre ricordato che, con riferimento ai procedimenti di cui al Gruppo 5, cui il procuratore partecipa alla pari con un altro componente, la coassegnazione ad altro

⁹⁸ La disposizione si riferisce, tra gli altri, anche ai provvedimenti di assegnazione successiva e di coassegnazione o assegnazione in deroga di cui ai precedenti commi 3 e 4.

magistrato è regolamentata secondo le disposizioni generali in tema di coassegnazione, come riassunte al punto precedente (III.B).

La documentazione relativa ai provvedimenti di autoassegnazione e coassegnazione - in conformità ai criteri del progetto organizzativo o in deroga agli stessi - dovrà essere conservata presso l'ufficio del procuratore e nella sua disponibilità⁹⁹.

IV.L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)

Disciplina delle modalità di manifestazione dell'assenso obbligatorio nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento.

Eventuale individuazione delle ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo (art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006).

Nei casi di eventuale competenza delegata o di formazione differita dell'assenso, definizione del procedimento di formulazione dell'assenso e le regole per la risoluzione di eventuali contrasti. In tali casi il procedimento dovrà comunque essere definito con decreto motivato adottato dal Procuratore della Repubblica, sentito il magistrato titolare del procedimento. (art. 19 Circ. Procure)

L'assenso scritto da parte del Procuratore, è riservato, ex art. 3 D. L.vo 106/06, esclusivamente ai **provvedimenti di fermo emessi dal PM** nonché alle **richieste di misura cautelare personale e reale**, fatta eccezione:

- per le richieste di misura cautelare presentate contestualmente alla richiesta di convalida di fermo o arresto;
- per le richieste di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'art. 321 comma 3-bis cpp.

I fascicoli da trasmettere al Procuratore per l'assenso scritto potranno essere trasmessi alla scrivente in ogni momento e, trattandosi di provvedimento da apporre con urgenza, verranno trattati con priorità.

Nel caso in cui il provvedimento di fermo del PM debba essere assunto immediatamente ed in orario che non consenta di acquisire l'assenso, il che evidentemente rimanda a casi di particolare gravità, lo stesso verrà comunicato immediatamente al procuratore a mezzo telefono e, appena possibile, per iscritto per il suo **assenso successivo**. La stessa procedura dovrà essere seguita nei casi – invero rari – in cui le medesime condizioni di urgenza si verificano con riguardo a richieste cautelari per cui è previsto l'assenso.

In caso di assenza del Procuratore, l'assenso scritto verrà apposto dal magistrato con **maggiore anzianità presente in ufficio**.

⁹⁹ Ai sensi dell'art. 15 co.10 Circolare Procure.

Qualora il procuratore non ritenga di dare l'assenso, sarà sempre necessaria l'interlocuzione con il magistrato proponente, al fine di valutarne le ragioni e agevolare una soluzione condivisa. Se dopo una prima interlocuzione verbale persistono le ragioni di dissenso, il procuratore le indicherà per iscritto invitando il sostituto a considerarle. Il sostituto, ove ritenga di non adeguarsi, ne darà conto a sua volta per iscritto e, salvi i casi di rinuncia o revoca dell'assegnazione, procederà a inoltrare la richiesta cautelare senza l'assenso.

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non sono allegati al fascicolo di indagine, ma inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la Segreteria del Procuratore (art.19, co.4 Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura).

IV.M) Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

Il procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti siano a lui, ovvero ad un procuratore aggiunto, preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto".

Il "visto" ha funzione conoscitiva in ordine alla esatta applicazione, da parte dei sostituti, dei principi definiti in via generale e dei criteri specificati nell'atto di assegnazione di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006 finalizzata anche a favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il procuratore aggiunto ed il procuratore della Repubblica

Al di là dei casi per cui è previsto l'assenso, il doveroso controllo sul corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale importa che la dirigenza abbia conoscenza delle modalità di definizione dei procedimenti, essendo un momento qualificante del generale andamento dell'ufficio.

E' certamente auspicabile, in generale, che tra Sostituti e Procuratore vi sia un costante flusso di informazioni sulle principali vicende trattate; peraltro tale pratica virtuosa (oltre a fondarsi sulla buona volontà dei singoli) certamente conosce dei limiti oggettivi di praticabilità in un Ufficio come il nostro, dove l'enorme mole di fascicoli in carico a ciascun magistrato ed i molti conseguenti impegni, anche di udienza, limitano necessariamente il flusso delle informazioni verbali, ed altresì l'efficacia dello stesso. Pertanto, al fine di garantire il puntuale, corretto e uniforme esercizio dell'azione penale, ineludibile complemento del buon andamento dell'ufficio, il Procuratore può, ex art. 14 Circolare CSM 16.12.20 (e precedenti) prevedere l'apposizione di un suo visto preventivo su determinati atti o categorie di atti, oltre che a tutela dell'attività del magistrato, altresì per verificare costantemente l'attuazione, da parte dei Sostituti, delle direttive emanate e dello strumento organizzativo vigente, in modo non invasivo e tale da non ostacolare l'organizzazione del lavoro di ciascuno.

Si dispone dunque che **vengano trasmessi in visione al Procuratore per il visto** i fascicoli con provvedimento definitorio, ed in particolare, :

➤ **Procedimenti iscritti a mod. 21:**

Dovranno essere trasmesse al visto:

- le richieste di rinvio a giudizio;
- le richieste di giudizio immediato;
- le richieste di fissazione udienza per la citazione diretta (con la bozza del d.c. o altro atto che contenga i capi di imputazione finali);
- **le richieste di archiviazione (TUTTE)**¹⁰⁰

Non dovranno essere trasmessi per il visto i procedimenti con richiesta di decreto penale, con consenso all'oblazione o alla MAP, con consenso al patteggiamento (ferma restando **IN TALI ULTIMI DUE CASI**¹⁰¹ l'opportunità di una interlocuzione nei procedimenti di maggior rilievo o complessità e/o di interesse mediatico).

➤ **Procedimenti iscritti a mod. 21 bis :**

- **Non** dovranno essere trasmessi al visto i procedimenti iscritti a **mod. 21 bis**

➤ **Procedimenti iscritti a mod. 44:**

- **dovranno essere trasmessi al visto i procedimenti iscritti a mod. 44**¹⁰² *(fatta eccezione per quelli meramente seriali con provvedimento in copertina).*

➤ **Procedimenti iscritti a mod. 45:**

- **dovranno essere trasmessi al visto i procedimenti iscritti a mod. 45**¹⁰³.

Per ragioni di razionalizzazione del lavoro, si richiede che la segreteria di ciascun PM trasmetta i fascicoli al visto in modo cumulativo ed in un determinato giorno della settimana¹⁰⁴, secondo la scansione seguente **(fatta eccezione per i fascicoli con misura cautelare prossima alla scadenza o quelli comunque urgenti,** che possono essere trasmessi al visto appena “pronti” per lo scarico, in qualsiasi giorno):

- BOSSI/BALDARI: lunedì
- GALLO/BOSSO: martedì
- PARATO/DE BELLIS: mercoledì
- CRAVERO/NICODEMI: giovedì
- BATTIPAGLIA/RINAUDO : venerdì

IV.P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. (art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure)

I criteri e le modalità di revoca sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della Circ. Procure.

La revoca dell'assegnazione dei procedimenti è provvedimento eccezionale rimesso al potere del procuratore secondo i rigorosi principi già affermati in delibere consiliari e

¹⁰⁰ Con ciò modificandosi le precedenti disposizioni di cui alla nota 22-371 U.

¹⁰¹ Idem .

¹⁰² V. nota 9.

¹⁰³ V. nota 9.

¹⁰⁴ Si tratta di disposizione ormai valida solo per i pochi procedimenti che non vengano trasmessi al visto mediante

APP

compendiati nell'art. 23 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura (che sostituisce l'art. 15 della Circolare previgente).

La revoca dell'assegnazione è consentita, con **provvedimento motivato e sentito il magistrato interessato**, qualora lo stesso nel corso dell'attività di indagine **non si attenga ai principi e ai criteri definiti dal procuratore in via generale o in via integrativa**, ovvero insorga tra il magistrato assegnatario e il procuratore o tra i magistrati coassegnatari **un contrasto** circa le modalità concrete dell'applicazione dei suddetti principi.

La revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito.

Si tratta di provvedimento eccezionale, che deve essere adottato solo in caso di violazioni particolarmente gravi dei criteri definiti nel P.O.

Laddove si verifichi una simile situazione, il procuratore:

- provvede a convocare avanti a sé il sostituto indicandogli il motivo per iscritto;
- la data di presentazione per l'interlocuzione col procuratore deve essere fissata ad almeno due giorni dalla convocazione;
- nel corso dell'interlocuzione il procuratore contesta i rilevati discostamenti dai criteri definiti e ne chiede conto al sostituto invitandolo a spiegare le sue ragioni;
- il sostituto può altresì depositare una memoria a sostegno delle sue ragioni;
- se all'esito dell'incontro il procuratore ritiene che permangano le condizioni per la revoca dell'assegnazione, prima di adottare il provvedimento relativo, informa il procuratore generale presso la Corte d'Appello ed effettua comunque ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise¹⁰⁵;
- in mancanza di queste ultime, il procuratore dispone la revoca con atto scritto e motivato che viene immediatamente comunicato al sostituto interessato;
- entro 10 giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore che, nei successivi 5 giorni, le trasmette unitamente al provvedimento di revoca e alle proprie eventuali controdeduzioni, al CSM che, in caso di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di 15 giorni.

Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato al magistrato del successivo turno ordinario, ovvero di urgenza, ovvero specialistico del gruppo interessato, avuto riguardo alla data della prima assegnazione ed alle modalità con cui procedimento è pervenuto al magistrato primo assegnatario .

La legge 122/2023 in tema di Codice Rosso ha inoltre introdotto una nuova ipotesi di revoca dell'assegnazione, inserendo all'art. 2 del D.L.VO 106/2006 il comma 2 bis , a norma del quale: *“Quando si procede per il delitto previsto dall'art. 575 del codice*

¹⁰⁵ in mancanza del procuratore aggiunto e di coordinatori dei gruppi specialistici diversi dal procuratore non si applica la parte dell' art. 23 comma 3 della Circolare, secondo cui tali figure di coordinamento dovrebbero essere consultate dal procuratore affinché promuovano a loro volta ogni idonea azione volta a individuare soluzioni condivise.

penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale ovvero degli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma numeri 2,5 e 5.1 virgola e 577, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1 ter, del codice di procedura penale.

Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca il, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.

Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'art. 362, comma 1 ter del codice di procedura penale.”

Anche nel caso di questa particolare forma di revoca, il procuratore trasmette senza ritardo al CSM le osservazioni del magistrato unitamente al provvedimento di revoca e alle proprie eventuali controdeduzioni. Analogamente a quanto è previsto per la revoca «ordinaria» il CSM in presenza di osservazioni può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di 15 giorni.

In questo particolare caso di revoca **la riassegnazione avviene all'interno dello stesso gruppo specialistico** che tratta la materia del codice rosso, e viene investito dall'assegnazione il PM che, secondo il criterio di assegnazione a rotazione seguito nel gruppo, sarebbe assegnatario di un procedimento pervenuto nella data del provvedimento di revoca, sempre che sia effettivamente in servizio nei tre giorni successivi.

Circa le formalità della procedura di revoca si applicano le disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 della circolare sull'organizzazione degli uffici di procura.

In tutti i casi di revoca dell'assegnazione (o comunque di avvio della procedura relativa) gli eventuali atti relativi all'interlocazione tra procuratore e sostituto non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

IV.Q) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale. (art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure)

.....OMISSIS.....

➤ Le udienze delegabili al V.P.O.

Rinviando al paragrafo dedicato allo statuto del VPO (cfr. § II.L), qui di seguito si indicano i casi nei quali è delegabile al VPO la partecipazione alle udienze:

1) Nei procedimenti di competenza del Tribunale Monocratico, i VPO potranno ricevere deleghe (sottoscritte dal Procuratore o, in sostituzione, per PM anziano, nei seguenti casi:

- a. per tutte le udienze dibattimentali, fatta eccezione per quelle che trattano i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590 sexies del c.p., iscritti dopo il 15.08.2017, per i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà essere seguita dai magistrati assegnatari dei procedimenti¹⁰⁶;
- b. per i procedimenti in camera di consiglio¹⁰⁷ e per gli incidenti di esecuzione;
- c) per le udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.;
- d) per il giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e per l'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 co. 8 c.p.p.;
- e) per l'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 co. 8 c.p.p.;
- f) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ;

2) Nei procedimenti avanti al giudice di pace:

- a) per l'udienza dibattimentale;
- b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274;
- c) per i procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p. e per i procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, co. 2, del medesimo codice.

Anche nell'attività d'udienza, i VPO si atterranno alle direttive generali, fissate dal Procuratore della Repubblica, ed a quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato togato titolare del procedimento.

❖ Con riferimento al tema del consenso in udienza alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.

¹⁰⁶ Tuttavia, con riguardo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. prima del 15.08.2017, data di entrata in vigore della norma , i VPO (in servizio a tale data) potranno continuare a svolgere le funzioni requirenti nelle udienze dibattimentali monocratiche relative ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. conseguenti a infortuni sul lavoro o a responsabilità colposa in ambito sanitario (combinato disposto degli artt. 17 c. 3 e 29 c. 8 del D. L.116/17.).

¹⁰⁷ **NON viene ripetuta la possibilità, già prevista nel progetto organizzativo 2020/2022 del precedente Procuratore, di delegare i VPO nelle udienze preliminari relative a reati di competenza del giudice monocratico: v. parziale variazione del progetto organizzativo di cui alla nota prot. 22-34 I del 9.5.22.**

Pur preso atto delle facoltà concesse dall'attuale disciplina, appare opportuno disporre che il VPO possa **autonomamente esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.:**

- **in caso di giudizio direttissimo**, laddove si proceda per i reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.).

Invece, negli altri casi in cui il VPO delegato all'udienza sia chiamato ad esprimere il consenso ad una richiesta di applicazione pena:

- si riporterà al consenso già manifestato per iscritto dal magistrato togato assegnatario del procedimento, se risultante in atti;

- ove ciò non risulti, il VPO d'udienza riserverà il parere, trasmettendo la richiesta di applicazione della pena al magistrato togato assegnatario del fascicolo (o, in mancanza dello stesso, al Procuratore). Nell'udienza successiva, il VPO potrà presenziare, **riportandosi, però, al consenso nel frattempo manifestato per iscritto dal magistrato togato assegnatario del procedimento.**

.....OMISSIS.....

IV.R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. (art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure)

Tali previsioni devono rispettare quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera del 13.03.2008 e successive modifiche, nonché dall'art. 10 commi 3 e 4 della Circolare.

Va innanzitutto premesso che la previsione del **termine massimo di permanenza nell'incarico** di cui al Regolamento adottato dal C.S.M. con delibera 13 Marzo 2008, in attuazione dell'art.19 D. L.vo 160/2006, costituisce una disposizione derivante dalla legge, destinata ad operare esclusivamente nelle “*Procure della Repubblica composte da magistrati in numero superiore a 8 unità compreso il Procuratore della Repubblica*” e presso la “*direzione distrettuale antimafia presso la Procura della Repubblica*”¹⁰⁸.

Orbene, nel presente ufficio, la situazione prevista (*Procura composta da magistrati in numero superiore a 8 unità compreso il Procuratore*) si è verificata **solo a seguito della modifica della pianta organica disposta con D.M. 14 settembre 2020 , pubblicato sul bollettino ufficiale il 31 ottobre 2020**, allorché la pianta organica dei Sostituti è stata incrementata da 6 a 9.

Prima di tale intervento ministeriale dunque la pianta organica dei magistrati dell'ufficio non era “*superiore a 8 unità compreso il procuratore*”, giacché infatti era **pari a 7 unità compreso il Procuratore.**

¹⁰⁸ Come si legge nella relazione illustrativa del regolamento “la ratio del dettato normativo appare evidente: il legislatore ha ritenuto opportuno proporre una figura di magistrato non identificabile nel lungo periodo con un'unica funzione, promuovendo al tempo stesso la circolarità dei singoli incarichi e l'arricchimento professionale che ne consegue, grazie alla positiva trattazione di diverse materie “.

Tuttavia, secondo l'ormai costante interpretazione del C.S.M.¹⁰⁹, negli uffici di piccole dimensioni, ancorché sottratti all'ambito di operatività dell'art 19 D.L.vo 160/2006, trovano comunque applicazione i termini minimi e massimo di permanenza di cui all'art. 10 comma 3 Circolare Procure, ove il procuratore- nonostante le ridotte dimensioni dell'ufficio - abbia optato per la costituzione di articolazioni interne. Ed in effetti nel presente ufficio tale costituzione di articolazioni interne è riscontrabile già nel progetto organizzativo adottato nel 2018 ed altresì in quello relativo al periodo 2017/2019 nonché - in precedenza - nel progetto organizzativo del febbraio 2015, relativo al periodo 2014/2017. **Ne consegue che la disciplina relativa al termine massimo di permanenza nell'incarico deve ritenersi applicabile fin dal 10/02/2015, data in cui è stato adottato appunto il riferito progetto organizzativo relativo al periodo 2014/2017.**

Tale retrodatazione della disciplina relativa al termine massimo di permanenza nei gruppi ha peraltro rilievo per i soli dottori Alessandro GALLO ed Elena PARATO, giacché tutti gli altri magistrati ora in servizio nell'ufficio vi sono entrati in epoca successiva al 31 ottobre 2020¹¹⁰.

Per le singole date di scadenza si rimanda alla sezione II.D.4

Quanto alla disciplina generale relativa al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico va detto che *“Nei due anni antecedenti la scadenza del termine diai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza dell'incarico”*¹¹¹.

Se alla scadenza del periodo massimo di permanenza il magistrato non ha presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio, è assegnato ad altro gruppo con provvedimento del procuratore immediatamente esecutivo .

VI.A.1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo;

➤ La Sezione di Polizia Giudiziaria

Il già più volte menzionato difetto genetico di questo ufficio risulta in tutta la sua drammatica evidenza ove si consideri la situazione della Sezione di Polizia giudiziaria che, benché l'ufficio sia progressivamente passato ad un organico di 12 magistrati (ovvero 11 Sostituti Procuratori e il Procuratore), **fino al 2025 ha mantenuto il medesimo organico antecedente al 2013**¹¹² ed alla riforma della geografia giudiziaria, a seguito della quale, come è necessario ancora ricordare, questo Ufficio ha triplicato il bacino di utenza, per territorio ed abitanti, divenendo quindi, per numero di procedimenti, il secondo ufficio requirente del Distretto. Infatti, al progressivo incremento dell'organico dei magistrati

¹⁰⁹ V. risposta a quesito in data 05/02/2025 nonché delibera 07/01/2026 di approvazione parziale del P.O. di questo ufficio.

¹¹⁰ proprio in ragione della nuova modalità di calcolo della decorrenza del termine massimo di permanenza nei gruppi il dr. GALLO è stato recentemente trasferito in gruppi diversi come sopra meglio precisato.

¹¹¹ Art. 19 D. L.VO 160/2006.

¹¹² Quando l'organico dei magistrati era pari a 4 unità.

non e' seguito- salvo quanto si dirà a breve - il dovuto adeguamento della pianta organica della polizia giudiziaria, sicchè – in totale e persistente violazione dell'art. 6 co.1 D. L.vo 28 luglio 1989 n. 271 (a norma del quale, come noto “L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria e' costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica.”, questo Ufficio ha mantenuto fino al 2025 una sezione di polizia giudiziaria avente un organico di sole 8 unita'¹¹³ (*ex art. 5 co. 1 D. Lvo 271/89*).

Solo un recentissimo decreto interministeriale del 28/10/2024, pubblicato sul bollettino ufficiale il 15/12/2024, ha finalmente disposto l'adeguamento della pianta organica della sezione di polizia giudiziaria di questo ufficio portandolo da 8 a 24 unità. Tuttavia le procedure amministrative conseguenti ovvero l'individuazione dei gradi delle competenze dei pubblici ufficiali da immettere nella sezione e, ancor più la pubblicazione dei posti, hanno richiesto un certo tempo sicché solo nell'autunno del 2025 l'ufficio è riuscito ad avere una sezione di polizia giudiziaria adeguata alle sue dimensioni.

E dunque allo stato la sezione è così composta:

- 3 unità per l'Aliquota dei Carabinieri ;
- 3 unità per l'Aliquota della Polizia di Stato;
- 2 unità per l'Aliquota della Guardia di Finanza .

E' inoltre presente presso l'Ufficio 1 ufficiale di polizia giudiziaria qui assegnato per effetto di convenzione annuale stipulata con l'ASL TO 4 , ed operante – *ex art. 5 co. 2 D. Lvo 271/89* - quale componente della Sezione “Sicurezza del Lavoro” costituita nel Modello Organizzativo della Procura di Ivrea redatto per il triennio 2011-2013 e deliberata dall'allora Procuratore f.f.. Tale unità, inizialmente presente presso questa Procura a tempo parziale, dal 2013 e fino ad oggi è presente a tempo pieno.

La sezione di polizia giudiziaria coadiuva i magistrati prevalentemente con il modulo dell'**affiancamento**¹¹⁴, ferma restando la possibilità di indagini svolte collettivamente da più appartenenti alla sezione. Inoltre l'Ass. Leonardi cura, con il Procuratore, la gestione dei fascicoli Ignoti.

Va dato atto al personale della Sezione di non essersi limitato a svolgere i compiti di polizia giudiziaria istituzionali, ma di aver anche manifestato disponibilità ad assumere altri incarichi nell'assolvimento di importanti servizi .

Ed infatti, il Responsabile dell'Aliquota CC., Luog. COLLERIO è responsabile dell'ufficio C.I.T., ora coadiuvato nelle funzioni altresì dai responsabili delle altre due aliquote, Mar. G.d.F. MILAZZO e Isp. DONNINI¹¹⁵. Inoltre l'App.sc. DE CICCIO e l'App. sc. CHIRONI coadiuvano l'ufficio Dibattimento, l'App. TINEO coadiuva l'ufficio spese,

¹¹³ Ovvero neppure una unità per magistrato in organico.

¹¹⁴ Affiancamento di una unità di polizia giudiziaria, di vario grado, con un magistrato, secondo uno schema più volte rivisitato , in ragione delle contingenti risorse e necessità, e da ultimo ridefinito con nota prot.24-23 I, confluita anche nella parziale variazione del precedente progetto organizzativo con nota prot. 24-41 I.

¹¹⁵ Cio' a seguito di disposizione adottata con nota prot. 20-39 I

il Sovr. SCADUTO coadiuva il servizio esecuzioni e affari civili, seguendo i LPU in corso di esecuzione, gli Agenti BARBATO e DI STEFANO coadiuvano il servizio di notifica avvisi 408, specie dei fascicoli a carico di ignoti; l'Isp. TULLO , col Sovr. RICO e il Brig. TITONE curano l'ufficio Trattazione rapida.

Oltre all'articolazione Spresal già sopra ricordata, operano presso l'ufficio ulteriori risorse specializzate, distaccate (totalmente o parzialmente) presso la Procura in base a rapporti di convenzione o simili

- **Sezione fasce deboli**: si tratta di una struttura qui nata almeno un decennio prima che l'attenzione mediatica generale portasse a strutturare analoghe esperienze presso gran parte degli uffici giudiziari: si occupa di coadiuvare i magistrati nelle indagini relative ai fascicoli di "codice rosso" e in genere di violenza familiare o in danno di persone vulnerabili, nonché ad istruire e seguire i procedimenti di volontaria giurisdizione attivati dal pubblico ministero o nel quale lo stesso è comunque coinvolto.

E' formata da 3 militari dell'Arma in organico alla Sezione di p.g., da appartenenti alla polizia locale di Ivrea in distacco nonché da due assistenti sociali (qui applicate a tempo parziale in forza di convenzioni con Asl TO4 e Regione Piemonte);

- **Sezione reati ambientali ed edilizia**: si tratta di un'articolazione dedicata a coadiuvare i magistrati nelle indagini relative alla materia in questione: vi operano una dipendente Arpa in convenzione, e un tecnico comunale in parziale distacco.

I rapporti con la polizia giudiziaria della sezione sono tenuti quanto alle direttive generali dal procuratore e rispetto alle deleghe e al lavoro quotidiano dai singoli magistrati ovviamente in linea col progetto organizzativo e le direttive dell'ufficio.

.....OMISSIS.....

VIII.A) Esoneri

- Indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa cui risulti assegnato il magistrato, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione.
(art. 63 Circ. Procure)

Gli esoneri non sono cumulabili e, quando ricorrono le condizioni per il riconoscimento di più esoneri, si applica esclusivamente quello che prevede la maggiore percentuale.

Magistrato	Unità organizzativa di assegnazione	Titolo per l'esonero	Percentuale di esonero	Modalità di realizzazione
------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------	---------------------------

GALLO	Gruppo 3 Gruppo 4	MAGRIF	17,5% delle assegnazioni ordinarie; 20% delle assegnazioni del Gruppo specialistico 6	esonero da un turno urgenza ed un turno assegnazione ordinaria nell'anno (ovvero una settimana di turno urgenza e una settimana di turno assegnazione ordinaria); inoltre , per quanto riguarda le assegnazioni specialistiche, esonero dal gruppo 6 (esecuzione penale) ¹¹⁶
-------	----------------------	--------	--	---

VIII.B) Funzioni assegnate ai magistrati

VIII.B.1. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario. (art. 65 Circ. Procure)

La riduzione dal lavoro ordinario può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività, così come previsto dall'articolo 6 della circolare in materia (delibera del Consiglio del 6 novembre 2019) e può essere rivalutata annualmente, in diminuzione o in aumento, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta.

Il dr. Alessandro GALLO è MAGRIF dell'ufficio, nominato con provvedimento 08/03/2022; l'incarico è stato rinnovato con provvedimento prot. 25-32 I del 20/03/2025.

Mentre all'atto della nomina del 2022, con provvedimento motivato Per effetto di provvedimento motivato emesso dal procuratore alla luce delle dimensioni dell'ufficio **non era stato riconosciuto al MAGRIF alcun esonero, all'atto del rinnovo** (anche in ragione del crescente impegno del Magrif legato al procedere del processo penale telematico) **è stato deliberato un esonero parziale.** Il provvedimento relativo¹¹⁷ prevede – rispetto al lavoro ordinario – l'esonero **da un turno urgenza ed un turno assegnazione ordinaria nell'anno (ovvero una settimana di turno urgenza e una settimana di turno assegnazione ordinaria)** ¹¹⁸. Per quanto riguarda le **assegnazioni specialistiche** si è deliberato l'esonero del dr. GALLO **dal gruppo 6 (esecuzione**

¹¹⁶ Esonero Parziale disposto con nota prot. 25-32 I, confluita nella variazione parziale ed immediatamente esecutiva del P.O. adottata con nota prot. 25-42 I, approvata dal CSM con delibera del 14.5.25.

¹¹⁷ nota prot. 25-32 I, confluita nella variazione parziale ed immediatamente esecutiva del P.O. adottata con nota prot. 25-42 I, approvata dal CSM con delibera del 14.5.25.

¹¹⁸ Esonero pari al 17.5 % delle assegnazioni ordinarie e di urgenza, calcolate sui giorni dei turni relativi.

penale), dove riceveva in assegnazione i procedimenti con numero di iscrizione avente cifra finale 0 e 1¹¹⁹;

IX.A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.

.....OMISSIS.....

Alla luce della disposizioni della nuova circolare sull'organizzazione degli uffici di procura ed all'esito di una riunione svolta in merito all'argomento tra i magistrati dell'ufficio¹²⁰, preso atto delle nuove disposizioni e della circostanza che la situazione interna nel frattempo è parzialmente mutata, essendovi nell'ufficio tre magistrati nelle condizioni previste per l'applicazione delle relative misure di tutela¹²¹,

Rilevato che entrambi i magistrati interessati hanno manifestato la disponibilità a coprire anche i turni di urgenza¹²²,

si confermano le misure di tutela già vigenti, ovvero:

- a. la possibilità per il magistrato genitore di prole di età inferiore ai sei anni di poter essere sostituito nel caso in cui, durante il turno urgenza, sia necessario provvedere a **sopralluogo in orario serale o notturno (alle 19:00 alle 9:00 del mattino seguente) o in giornate festive**. In tali ultimi casi **il magistrato genitore, sempre che lo ritenga, potrà richiedere al collega che segue nell'indicazione del turno urgenza o, in mancanza dello stesso, al magistrato di turno assegnazione ordinaria contemporaneo al proprio turno urgenza, di svolgere l'incombente;**
- b. l'automatica **autorizzazione per il PM d'udienza** (che sia genitore di prole di età inferiore ai sei anni) **a presentare l'istanza volta ad ottenere il rinvio delle udienze pomeridiane** laddove si protraggano in orario non compatibile con una piena tutela della genitorialità.

Viene ulteriormente stabilito che il magistrato genitore di prole con età inferiore a sei anni potrà indicare i periodi di ferie con prelazione rispetto agli altri colleghi, seppur compatibilmente con le esigenze generali dell'ufficio; di conseguenza, in caso di necessità di negare l'autorizzazione alle ferie in determinati periodi per motivi d'ufficio verranno maggiormente tutelati i magistrati genitori rispetto agli altri.

Ivrea, 4 Marzo 2026

Il Procuratore
Dr.ssa Gabriella VIGLIONE



GABRIELLA
VIGLIONE
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
04.03.2026
11:05:22
GMT+01:00

¹¹⁹ Pari al 20% delle assegnazioni del Gruppo 6

¹²⁰ riunione del 20/02/2025.

¹²¹ e cioè la Dr.ssa PARATO, genitore di minore di età inferiore a 6 anni nonché il dr. GALLO e la dr.ssa RINAUDO, genitori di minore di età inferiore a 3 anni.

¹²² denominati all'art. 81 della Circolare come "turni ordinari di reperibilità per arresti e urgenze"